



CORSO DI FORMAZIONE PER REVISORI DI ENTI LOCALI

**Protocollo di Intesa con ADE e GF
Il Personale: la Contrattazione Decentrata Integrativa
D.F.B. e Transazioni
Gli equilibri nel Bilancio di Previsione
Le Variazioni di Bilancio
Il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità
Il Fondo Pluriennale vincolato**

Bari, 22-23 novembre 2018

dott.ssa Milena Fontanarosa



Guardia di Finanza



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

AGENZIA delle ENTRATE – Direzione Regionale della Puglia, con sede in Bari (BA), Via Amendola n. 201/7, rappresentato dal dott. Antonino Di Geronimo, nella qualità di Direttore Regionale della Puglia;

GUARDIA di FINANZA – Comando Provinciale XXXXXXXXXXXX, con sede in XXXXXXXXXXXX (XX), Via XXXXXXXXXXXX n. XXX, rappresentata dal Col. Nome Cognome, nella qualità di Comandante Provinciale di XXXXXXXXXXXX;

COMUNE di XXXXXXXXXXXX, con sede in XXXXXXXXXXXX (BA), Via XXXXXXXXXXXX n. XX, rappresentato dal dott. Nome Cognome, in qualità di Sindaco.

da qui in avanti “**Parti**”

VISTI

- ✓ l'art. 1, comma 1, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 (convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 e successive modificazioni) che prevede - al fine di potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale, in attuazione dei principi di economicità, efficienza e collaborazione amministrativa - la partecipazione dei Comuni all'accertamento fiscale dei tributi erariali, riconoscendo agli stessi una quota incentivante delle maggiori somme relative ai tributi statali riscossi;
- ✓ l'art. 10, comma 12-duodecies, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, che ha incrementato la quota di compartecipazione dei Comuni al gettito derivante dall'accertamento dei tributi statali al 100% fino al 2017, modificando quanto già previsto dall'articolo 1, comma 12-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138;
- ✓ l'art. 4, comma 8-bis, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 255, che ha esteso agli anni 2018 e 2019 la quota del 100% di compartecipazioni dei Comuni al gettito derivante dall'accertamento dei tributi statali;
- ✓ l'art. 44 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 che specifica la partecipazione dei Comuni all'accertamento dei redditi delle persone fisiche;
- ✓ il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 3 dicembre 2007, che disciplina le modalità di partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248;

- ✓ il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 26 novembre 2008, che delinea le modalità tecniche di trasmissione da parte dei Comuni delle informazioni suscettibili di utilizzo ai fini dell'accertamento dei tributi statali ed i criteri di ripartizione della quota spettante in caso di segnalazione dello stesso soggetto da parte di più Comuni;
- ✓ l'articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che – ai commi 11, 16 e 17 - stabilisce specifiche tipologie di informazioni oggetto di segnalazioni da parte dei Comuni nell'ambito della loro partecipazione all'accertamento dei tributi statali;
- ✓ il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e d'intesa con la Conferenza Unificata del 23 marzo 2011, che individua i tributi su cui calcolare la quota di compartecipazione e le sanzioni spettanti ai Comuni che abbiano contribuito all'accertamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, nonché le relative modalità di attribuzione;
- ✓ il decreto direttoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 luglio 2011, che fissa i criteri per la determinazione dell'importo netto da erogare ai Comuni che abbiano partecipato all'accertamento fiscale e contributivo;
- ✓ il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 29 maggio 2012 e relativo allegato tecnico, che ha ulteriormente dettagliato le modalità operative e telematiche di comunicazione tra Enti locali e centrali coinvolti nel processo di partecipazione;

- ✓ il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'8 marzo 2013, che ha disciplinato le modalità per il recupero delle somme corrisposte ai Comuni in via provvisoria, e successivamente rimborsate ai contribuenti a qualunque titolo;
- ✓ il protocollo d'intesa nazionale sottoscritto a Roma il 30 gennaio 2018 dall'Agenzia delle Entrate, la Guardia di Finanza, l'ANCI e l'IFEL, finalizzato a definire strumenti e soluzioni atti a favorire ed incrementare la partecipazione dei Comuni all'accertamento dei tributi statali;
- ✓ il protocollo d'intesa regionale sottoscritto a Bari il 17 maggio 2018 dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia, la Guardia di Finanza – Comando Regionale Puglia e l'ANCI Puglia.

PREMESSO CHE

L'Agenzia delle Entrate, la Guardia di Finanza e il Comune intendono perseguire finalità comuni di contrasto all'evasione fiscale ed al conseguente recupero di somme sottratte a imposizione nel più ampio contesto del corretto adempimento degli obblighi fiscali da parte dei cittadini,

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1

- 1.1 Le Parti si impegnano, tenendo conto della distinzione dei ruoli, delle competenze e dei rispettivi poteri istituzionali, a sviluppare progressivamente ogni utile sinergia finalizzata alla prevenzione e contrasto all'evasione fiscale, secondo criteri di efficienza, economicità e collaborazione amministrativa.

- 1.2 La Direzione Regionale della Puglia garantisce il coordinamento dell'attività degli Uffici, al fine di assicurare l'utilizzo delle segnalazioni qualificate nella predisposizione del piano annuale dei controlli, secondo gli ordinari criteri di proficuità comparata e compatibilmente con gli obiettivi fissati dalla Convenzione tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate.
- 1.3 La Guardia di Finanza garantisce il coordinamento dell'attività dei Reparti del Corpo, al fine di assicurare l'utilizzo delle segnalazioni qualificate nella predisposizione del piano annuale dei controlli, secondo gli ordinari criteri di proficuità comparata e compatibilmente con gli obiettivi fissati dalla Direttiva Generale annuale per l'Azione Amministrativa e la Gestione del Ministro dell'Economia e delle Finanze e dalle istruzioni di servizio emanate dal Comandante Generale della Guardia di Finanza.
- 1.4 La Direzione Regionale della Puglia, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza e il Comune individuano di concerto percorsi formativi e di informazione tendenti alla massima partecipazione condivisa all'attività di contrasto all'evasione e alla migliore definizione della segnalazione qualificata. In tale contesto, la Direzione Regionale della Puglia si impegna a fornire ogni utile supporto informativo nonché indicazioni operative in ordine a tipologie e modalità dell'attività di accertamento.
- 1.5 In particolare, le Parti ritengono che gli obiettivi prefissati possano essere perseguiti mediante:
- a) il monitoraggio delle segnalazioni inviate dal Comune e le risultanze che le stesse hanno avuto in termini di accertamento, nonché la diffusione delle

buone pratiche riscontrate sul territorio nello svolgimento delle attività di partecipazione all'accertamento;

- b) il costante confronto tra le Parti contraenti da realizzarsi anche attraverso i referenti individuati da ciascuna Amministrazione, di cui al successivo art. 3.

Art. 2

2.1 Il Comune:

- a) collabora con l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza al fine di agevolare un'approfondita conoscenza del territorio, fornendo dati e notizie utili sulla realtà socio-economica locale;
- b) favorisce la necessaria collaborazione tra le diverse strutture comunali, gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza;
- c) trasmette agli Uffici dell'Agenzia delle Entrate e ai Reparti della Guardia di Finanza competenti le "Segnalazioni qualificate" inerenti agli ambiti d'intervento definiti dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

2.2 Si intendono "Segnalazioni qualificate", le segnalazioni che riguardano posizioni soggettive per le quali sono stati rilevati fatti, atti, negozi giuridici e quant'altro evidenzia fenomeni evasivi senza necessità di ulteriori elaborazioni logiche.

Le posizioni segnalate dal Comune devono caratterizzarsi per l'assoluta certezza del comportamento evasivo o elusivo del soggetto operante sul proprio territorio di competenza, nella consapevolezza che detto comportamento integri i presupposti per la contestazione della condotta anti-giuridica anche con riferimento ai tributi erariali.

Le segnalazioni inviate dal Comune sono corredate dal nominativo del responsabile dell'Ente locale che ha originato la trattazione con il relativo recapito telefonico.

- 2.3 Gli ambiti oggetto di segnalazione sono quelli previsti dal citato provvedimento del 3 dicembre 2007 ed ulteriormente definiti, in termini di competenza con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 2012/78785 del 29 maggio 2012.

Art. 3

- 3.1 Per il raggiungimento degli obiettivi del presente protocollo sarà individuato, a cura di ciascuna Istituzione interessata, un referente con il compito di realizzare un costante confronto in merito all'individuazione di peculiari fenomenologie evasive presenti sul territorio comunale, per meglio indirizzare le attività istruttorie del Comune finalizzate alla predisposizione e all'invio delle "Segnalazioni qualificate".
- 3.2 Al fine di assicurare la piena attuazione del presente protocollo, l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza si impegnano gratuitamente a prevedere, per tutta la durata dell'accordo, l'effettuazione di specifici programmi di formazione tecnico-operativa rivolti al personale comunale.

Art. 4

- 4.1 Per la trasmissione delle segnalazioni all'Agenzia delle Entrate ovvero alla Guardia di Finanza, il Comune si avvale dei servizi appositamente predisposti messi a disposizione nell'ambito della procedura informatica fornita dall'Agenzia a seguito della sottoscrizione della Convenzione di cooperazione informatica stipulata, secondo le specifiche tecniche definite con

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 2008/175466 del 26 novembre 2008 e successivamente integrate dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 2012/78785 del 29 maggio 2012.

- 4.2 I dati e le notizie raccolti sono trasmessi nell'osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e sono trattati secondo i principi di necessità, pertinenza e non eccedenza stabiliti dalla medesima normativa.
- 4.3 Il trattamento dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza è riservato esclusivamente agli operatori/militari incaricati dell'attività di accertamento e contrasto all'evasione, vincolati all'obbligo del segreto d'ufficio di cui all'art. 66 del d.P.R. n. 633/1972 e art. 68 del d.P.R. n. 600/1973.

Art. 5

La Direzione Regionale della Puglia e la Guardia di Finanza garantiscono la disponibilità di propri rappresentanti per incontri formativi sul tema della partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento fiscale, a favore di operatori/formatori del Comune, in modo da illustrare le norme di riferimento e le procedure di canalizzazione delle segnalazioni qualificate, al fine di incrementarne il livello qualitativo delle stesse.

Art. 6

Il presente Protocollo avrà la di 3 (tre) anni dalla data di sottoscrizione, con possibilità di rinnovo alla scadenza, d'intesa tra le Parti e previa verifica dei risultati ed aggiornamento degli obiettivi.

Art. 7

Dal presente Accordo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 8

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente protocollo, le Parti faranno riferimento al codice civile, alla legge, ai regolamenti in materia, al Protocollo d'intesa nazionale ed al Protocollo d'intesa regionale.

Bari, GG MMMMMMMMMM 201AA

Agenzia delle Entrate

il Direttore Regionale della Puglia

Antonino Di Geronimo

Guardia di Finanza

Il Comandante Provinciale di XXXXX

Col. Nome Cognome

Comune di XXXXXXXXXXXX

Il Sindaco

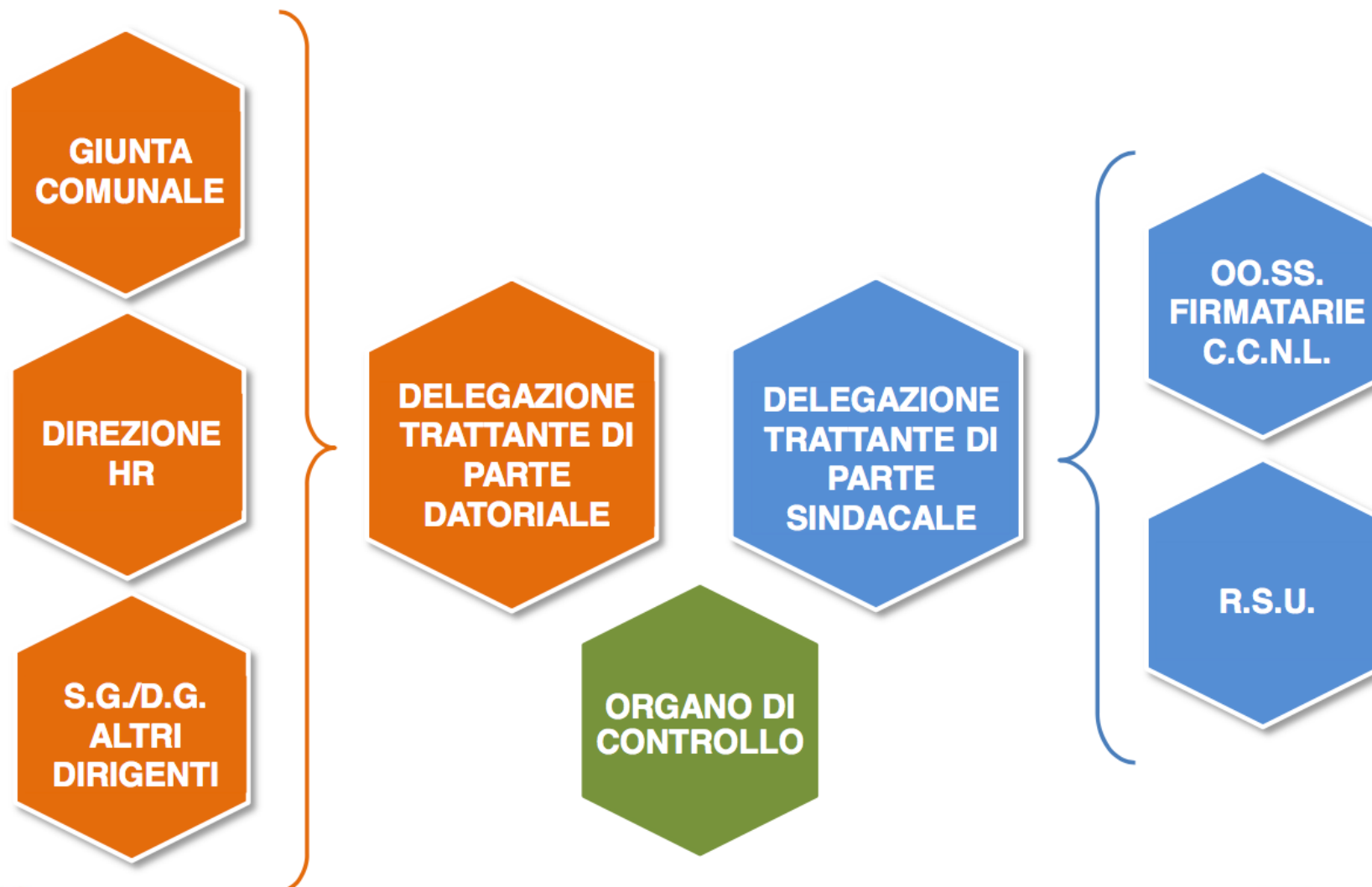
Nome Cognome



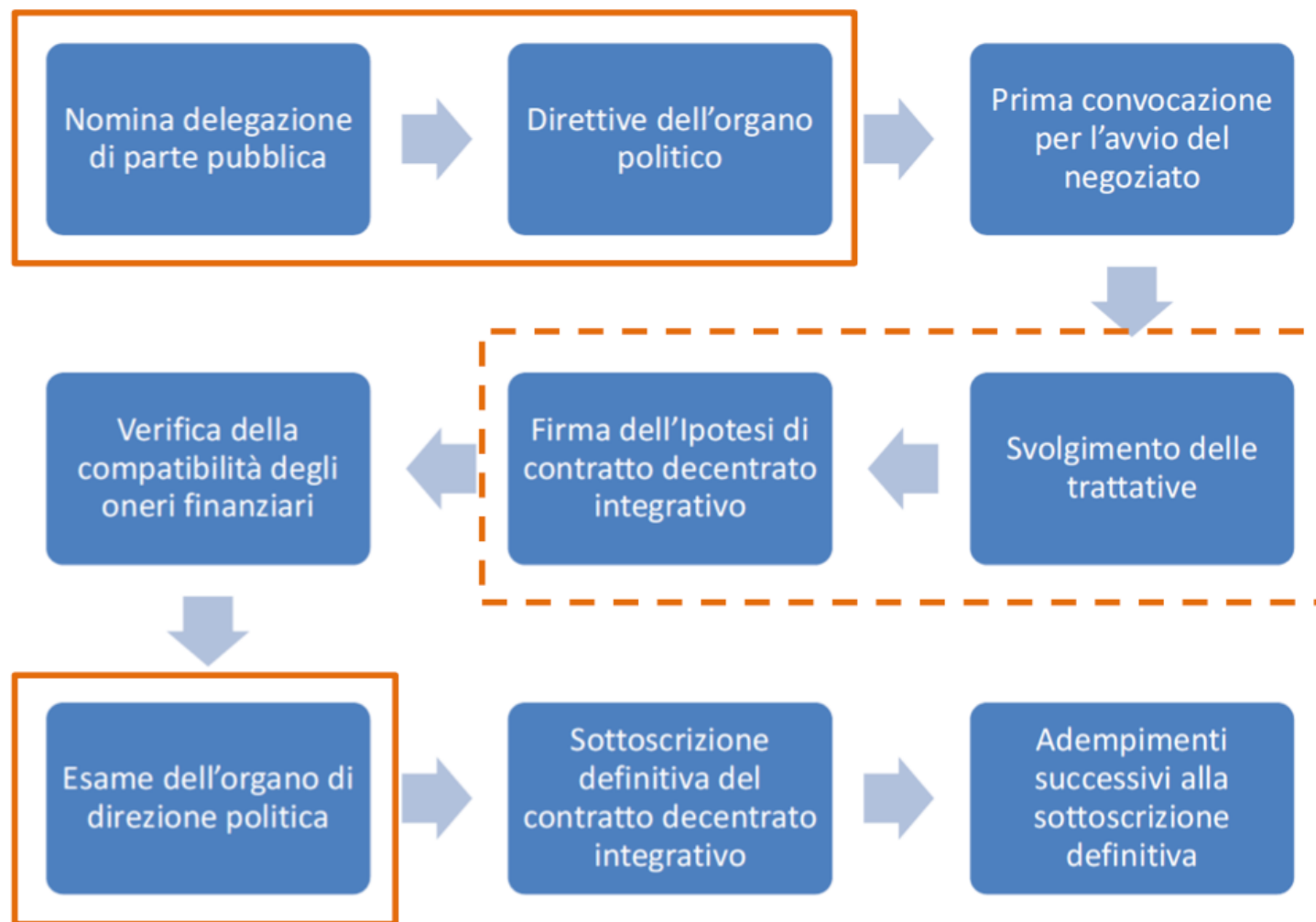
LE FASI DELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

- ❑ Gli attori della contrattazione integrativa**
- ❑ Il processo di contrattazione integrativa**
- ❑ Il ruolo dell'Amministratore locale nella contrattazione integrativa:**
 - ✓ La nomina della delegazione trattante di parte datoriale**
 - ✓ Le direttive alla contrattazione integrativa**
 - ✓ L'autorizzazione alla sottoscrizione del contratto integrativo**

Gli attori della contrattazione integrativa



Il processo di contrattazione integrativa



La nomina della delegazione trattante di parte datoriale

- ✓ entro 30 giorni dalla sottoscrizione del CCNL (cfr. art. 8, c. 2, CCNL 21.05.2018)
- ✓ delegazione in forma collegiale o monocratica. Deve prevedere un Presidente (cfr. art. 7, c. 3, CCNL 21.05.2018)
- ✓ ampia autonomia dell'esecutivo nella nomina, la cui disciplina è rimessa ai singoli ordinamenti (cfr. art. 7, c. 3, CCNL 21.05.2018), tuttavia:
 - non sono ammessi componenti esterni all'Amministrazione (cfr. parere ARAN RAL_1216)
 - Sindaco e/o Assessori possono far parte della delegazione solo nei Comuni con popolazione < 5.000 abitanti, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 53, c. 23, L. n. 388/2000 (cfr. parere ARAN RAL_717)
- ✓ necessaria presenza di almeno un componente (di norma il Presidente) esperto dei temi della contrattazione (Direttore Risorse Umane, Segretario/Direttore Generale)
- ✓ possibilità di nomina a componente di dipendenti di categoria D (nel ruolo di Presidente solo nei Comuni privi di dirigenza)

La nomina della delegazione trattante di parte datoriale

- ❖ **E' possibile rifiutare la nomina a componente della delegazione o presentare successive dimissioni?**

Per tutti componenti, compreso il Presidente, rifiuto/dimissioni possono trovare giustificazione solo se motivati da ragioni di incompatibilità (es. dipendente che sia componente RSU) oppure qualora non siano condivisi gli indirizzi alla contrattazione ricevuti dall'esecutivo o i contenuti del contratto che il Presidente è chiamato a sottoscrivere in nome e per conto dell'AC rappresentando l'indirizzo unitario della delegazione (cfr. pareri ARAN RAL_1216 e RAL_707)

- ❖ **E' possibile per gli Amministratori partecipare agli incontri di trattativa?**

E' ammessa la presenza degli esponenti politici dell'ente durante le riunioni di contrattazione in qualità di uditori interessati al fine di acquisire in via diretta le sensibilità che emergono dall'ambiente negoziale (cfr. «La procedura della contrattazione decentrata integrativa» - pubblicazione ARAN marzo 2013)

La nomina della delegazione trattante di parte datoriale

❖ Qual è il rapporto tra organo politico e delegazione trattante di parte datoriale nel corso del negoziato?

Il presidente della delegazione cura i rapporti con l'organo di direzione politica a cui riferisce periodicamente sull'andamento della trattativa e riguardo gli aspetti critici emersi nel corso di essa. Ciò consente di condividere soluzioni propedeutiche alla conclusione positiva del negoziato, che possono anche prevedere la revisione di alcuni contenuti delle direttive impartite alla delegazione (cfr. «La procedura della contrattazione decentrata integrativa» - pubblicazione ARAN marzo 2013)

Le direttive alla contrattazione integrativa

- ✓ sono approvate dall'organo politico esecutivo
- ✓ definiscono gli obiettivi strategici e i vincoli alla contrattazione, anche di ordine finanziario
- ✓ definiscono gli interventi prioritari, comprensivi delle modalità di utilizzo delle risorse stabili e variabili in relazione ai diversi istituti del salario accessorio
- ✓ direttive chiare e puntuali, ma non troppo prescrittive e dettagliate per impedire l'irrigidimento delle posizioni nel negoziato (*la prima mossa* **vs** *l'incontro di sumu*)

Le direttive alla contrattazione integrativa

Esempi di non-direttive

- ✓ rispetto della normativa in tema di limitazioni alla spesa per il personale e di pareggio di bilancio, nonché delle disposizioni del CCNL
- ✓ le indennità relative alle concrete posizioni di lavoro dovranno essere aderenti alle norme di riferimento
- ✓ Indisponibilità alla contrattazione delle quote relative alle indennità di comparto, alle progressioni orizzontali già attribuite e non cessate ed all'indennità agli educatori dell'asilo nido comunale
- ✓ utilizzo della parte disponibile del fondo per innalzare l'efficacia e l'efficienza della macchina comunale
- ✓ il Presidente della delegazione trattante potrà valutare eventuali proposte relative a tale voce [indennità], la quale non dovrà andare comunque a discapito dei bisogni della collettività e dell'utenza

Le direttive alla contrattazione integrativa

Esempi di direttive «soft»

- ✓ dovrà essere promossa una riduzione complessiva delle voci comprimibili del fondo non finalizzate a premiare la performance organizzativa e individuale
- ✓ i valori delle indennità dovranno tenere conto, in vigore delle disposizioni di cui all'art. 23, c. 2, del D.lgs n. 75/2017 (tetto 2016 al fondo risorse decentrate), della necessità di contenimento di tale voce di spesa, al fine di evitare sbilanciamenti di risorse a danno dei compensi premiali per la remunerazione della performance
- ✓ dovrà essere assicurata una correlazione tra i compensi di legge e la premialità legata alla performance, tale da consentire un maggior recupero di somme ai dipendenti che fruiscono di tali specifici incentivi specializzati, rispetto agli attuali accordi, da destinare alla premialità della performance di tutti i dipendenti

Le direttive alla contrattazione integrativa

Esempi di direttive «soft»

- ✓ gli istituti premianti delle responsabilità, a vario titolo esercitate, dovranno tener conto del livello di autonomia operativa e di delega
- ✓ la delegazione trattante di parte pubblica dovrà adoperarsi affinché la sessione negoziale sia condotta unitariamente e la preintesa sia raggiunta, anche in accordo con solo una parte dei soggetti sindacali titolati alla trattativa, per tutte le materie di cui all'art. 8, c. 4 e 5, CCNL Funzioni Locali 21.5.2018

Le direttive alla contrattazione integrativa

Esempi di direttive «hard»

- ✓ l'indennità per specifiche responsabilità ex art. 70-quinquies, CCNL Funzioni Locali 21.5.2018, dovrà essere attribuita al solo personale di categoria D sulla base dell'effettivo esercizio di tali responsabilità in forza di atti amministrativi formalmente adottati in coerenza sia con l'assetto organizzativo dell'Ente sia con le modalità di erogazione dei servizi
- ✓ la progressione economica dovrà essere riconosciuta solo al personale che non l'abbia ottenuta nei 48 mesi che precedono l'anno di nuova assegnazione, al fine di agevolare una più ampia rotazione nel conferimento del beneficio tra il personale più meritevole
- ✓ divieto di ricorso alla forma di finanziamento stabile del fondo di cui all'art. 67, c. 2, lett. g) (stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario), al fine di salvaguardare il fondo straordinari alla luce delle attuali carenze di organico

Le direttive alla contrattazione integrativa

Esempi di direttive «hard»

- ✓ attribuzione alla performance organizzativa almeno del 15% e alla performance individuale almeno del 30% delle risorse stabili disponibili del fondo di cui all'art. 67, c. 1., del CCNL Funzioni Locali del 21.5.2018, come incrementate ai sensi del comma 2 del medesimo articolo
- ✓ la differenziazione del premio individuale di cui all'art. 69 del CCNL Funzioni Locali 21.05.2018 dovrà essere riconosciuta a una percentuale molto limitata di personale, comunque non superiore al 10% del personale che ha conseguito una valutazione positiva della performance individuale
- ✓ destinazione annuale a nuove progressioni economiche delle risorse corrispondenti agli incrementi retributivi annuali per progressione economica del personale cessato dal servizio nell'anno precedente o che abbia acquisito la categoria superiore ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. n. 75/2017

L'autorizzazione alla sottoscrizione del contratto integrativo

- ✓ il Presidente della delegazione trattante trasmette all'organo politico l'ipotesi di accordo, corredata del parere positivo dei revisori, all'organo politico per la verifica:
 - *Corrispondenza alle direttive*
 - *Conformità dei contenuti dell'accordo alle politiche del personale perseguite dall'Ente*
 - *Funzionalità dell'accordo rispetto alle esigenze organizzative dell'Ente*
 - *Coerenza dei costi del contratto integrativo con le direttive finanziarie e coerenza con i vincoli di bilancio e la normativa contrattuale nazionale*
- ✓ l'organo politico, anche in presenza di parere positivo dell'organo di revisione, può negare la sottoscrizione
- ✓ autorizzazione in mancanza della necessaria certificazione dell'organo di controllo, assunzione di responsabilità e obbligo di accertare, dimostrare e certificare, anche con il supporto dei pareri tecnici resi dai dirigenti competenti ove prescritti, il rispetto dei vincoli di competenza e/o di carattere economico-finanziario stabiliti dalla legge

L'autorizzazione alla sottoscrizione del contratto integrativo

❖ Gli Amministratori dell'esecutivo hanno responsabilità nel processo negoziale?

Sì, congiuntamente alla delegazione trattante e all'organo di revisione, sull'esecutivo incombe una responsabilità amministrativa per danno da contratto collettivo integrativo, relativa ad eventuali danni arrecati all'Ente a seguito della sottoscrizione e dell'applicazione di contratti non conformi ai vincoli di legge o a quelli derivanti dalle previsioni della contrattazione collettiva nazionale (cfr. «La procedura della contrattazione decentrata integrativa» - pubblicazione ARAN marzo 2013)



Le posizioni organizzative: novità, possibilità e questioni aperte

- La nuova area e le previsioni del CCNL 2016-18
- Chi sono le nuove PO
- Procedura per il nuovo assetto
- Indennità e premio
- Conferimento
- Revoca

Art. 13 CCNL 2016/18 AREA delle POSIZIONI ORGANIZZATIVE

Costituzione di una nuova area

Comma 3 : incarichi già conferiti e in atto possono proseguire **per massimo 1 anno** o comunque fino alla definizione del

nuovo assetto
delle posizioni organizzative

successivo alla definizione delle procedure e dei criteri generali

POSIZIONI ORGANIZZATIVE NEL CCNL

Art. 13 Area delle posizioni organizzative

Art. 14 Conferimento e revoca degli incarichi per le posizioni organizzative

Art. 15 Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato

Art. 17 Disposizioni particolari sulle posizioni organizzative

Art.18 Compensi aggiuntivi ai titolari di posizione organizzativa

CONFRONTO, art. 5 CCNL :

d) i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di posizione organizzativa;

e) i criteri per la graduazione delle posizioni organizzative, ai fini dell'attribuzione della relativa indennità;

g) la verifica delle facoltà di implementazione del Fondo risorse decentrate in relazione a quanto previsto dall'art. 15, comma 7;

CONTRATTAZIONE , art. 7 CCNL

- j) la correlazione tra i compensi che specifiche disposizioni di legge riconoscono anche alle PO e la retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa;
- u) l'incremento delle risorse destinate alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, ove implicante, ai fini dell'osservanza dei limiti previsti dall'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, una riduzione delle risorse del Fondo di cui all'art. 67;
- v) i criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa;

Dal fondo risorse decentrate al bilancio?

- Gli enti dotati di Dirigenza dovranno detrarre dalle risorse stabili del Fondo risorse decentrate i fondi per il finanziamento delle posizioni organizzative che andrà **a carico del bilancio** (art. 15 comma 5 e 67 comma 1 del CCNL 2016/18).
- L'art. 67 comma 7 del CCNL 2016/18 prevede che la quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 **ovvero tetto massimo 2016**
- L'art. 15 comma 7 del CCNL 2016/18 stabilisce che in caso di riduzione delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, si determina un corrispondente ampliamento delle facoltà di alimentazione del Fondo risorse decentrate, attraverso gli strumenti a tal fine previsti dall'art. 67. *(vasi comunicanti tra i due fondi)*

Si sta andando verso tre fondi autonomi?

Fondo dirigenza

- **Oggi:** fondo autonomo ma soggetto al limite di legge (art. 23 comma 2 D. Lgs. 75/17 ovvero Tetto massimo 2016)
- **Domani:** Libero, nei limiti del CCNL dirigenza

Fondo PO

- **Oggi:** risorse stanziare a bilancio ma soggette al limite di legge (vaso comunicante col fondo comparto)
- **Domani:** Libero, nell'ambito delle risorse di bilancio

Fondo risorse decentrate del comparto

- **Oggi:** Fondo soggetto al limite di legge e legato alla spesa PO
- **Domani:** Libero, nei limiti del CCNL comparto

Art. 13 CCNL 2016/18: gli Enti istituiscono posizioni di lavoro che richiedono assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e risultato

L'Area delle Posizioni Organizzative unifica i precedenti art 8 del CCNL 1999 (posizioni organizzative) e l'art 10 del CCNL 2004 (alte professionalità).

Sono comunque previste due ipotesi:

- Svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa
- Svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità, compresa l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni di elevata qualificazione professionale o di responsabilità risultanti dal curriculum

NUOVO ASSETTO ART. 13

art. 14 comma 1 CCNL

Gli incarichi vanno conferiti
per un periodo non superiore a 3 anni
(quindi durata inferiore ai precedenti 5 anni)
con atto scritto e motivato
(e possono essere rinnovati con le medesime
modalità)

**Previa determinazione di criteri generali da parte
degli enti**

POSIZIONI ORGANIZZATIVE - Procedura per la definizione del nuovo assetto

1. E' necessaria la definizione (o ridefinizione) dei **criteri generali di conferimento, le relative procedure e la graduazione delle diversi posizioni.**
2. Andranno tenuti in considerazione natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, requisiti culturali posseduti, attitudini, capacità professionale ed esperienza maturata (art. 14 comma 2). Tale definizione deve essere oggetto di **confronto** preventivo con le OOS (art. 5 comma 3, lett. d ed e)
3. Criteri, procedure e graduazione delle posizioni andranno inseriti ed approvati dalla Giunta nell'ambito del Regolamento degli uffici e dei servizi (art. 48 D. Lgs. 267/00)
4. Solo a seguito di ciò si potranno attribuire i nuovi incarichi

Criteri generali per istituire e differenziare i pesi

Al fine del conferimento delle posizioni la Città di [] terrà conto di :

- numero personale assegnato a ciascun Servizio
- risorse finanziarie gestite
- natura e caratteristiche dei programmi da realizzare
- linee strategiche individuate nei documenti di programmazione dell'Ente
- competenze specialistiche necessarie all'attuazione delle linee programmatiche,
- etc.

E infine

- dell'ampiezza e del contenuto delle funzioni delegate ...

La cosiddetta Delega di firma (per la prima volta prevista nel CCNL) possibile anche negli enti con la Dirigenza. Si tratta in qualche modo della vice dirigenza?

RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO

- **TRATTAMENTO ECONOMICO** La retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 16.000 annui lordi per 13 mensilità, sulla base del sistema di graduazione deciso dagli enti.
Nel caso di posizioni organizzative assegnate a dipendenti di categoria B o C, la posizione minima sarà di € 3.000 e la massima di € 9.000 annui lordi per 13 mensilità.
- **INCARICHI AD INTERIM:** la retribuzione di risultato potrà essere aumentata dal 15% al 25% del valore economico della retribuzione di posizione oggetto dell'incarico ad interim.
- Ciascun Ente definisce i criteri per la determinazione e per l'erogazione annuale della **RETRIBUZIONE DI RISULTATO**, destinando una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le posizioni organizzative previste. (norma mutuata da quanto previsto per la dirigenza)

ATTRIBUZIONE DELLA POSIZIONE E DEL RISULTATO E RUOLO DEL SINDACATO

L'Amministrazione decide, in armonia col proprio ordinamento **ed in autonomia**, l'ammontare dell'indennità di **posizione della singola posizione organizzativa**, derivante dall'applicazione del Regolamento traducendo in euro le posizioni definite

In sede di **contrattazione** andranno definiti **i criteri generali** per determinare la retribuzione di risultato e la correlazione con gli altri compensi aggiuntivi.

Tale compenso andrà attribuito nell'ambito del sistema di valutazione previsto nei rispettivi Cicli della Performance

Compensi aggiuntivi ai titolari di posizione organizzativa (Art. 18)

Ai titolari di posizione organizzativa in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, possono essere erogati anche i seguenti trattamenti accessori:

- l'indennità di vigilanza
- i compensi ISTAT
- i compensi per lo straordinario elettorale (riconosciuti solo nei casi nei quali vi sia stata l'acquisizione delle specifiche risorse collegate allo straordinario elettorale dai competenti soggetti istituzionali e nei limiti delle stesse. Ad esempio, no elezioni comunali)
- i compensi per lavoro straordinario elettorale prestato nel giorno del riposo settimanale
- i compensi per lavoro straordinario connesso a calamità naturali (riconosciuti solo nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate agli enti con i provvedimenti adottati per far fronte ad emergenze derivanti da calamità naturali)
- i compensi previsti per il personale dell'area della vigilanza
- l'indennità di funzione del personale addetto alle case da gioco
- i compensi che specifiche disposizioni di legge espressamente prevedano a favore del personale, in coerenza con le medesime, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - gli incentivi per funzioni tecniche
 - i compensi professionali degli avvocati
 - i compensi incentivanti connessi ai progetti per condono edilizio
 - i compensi incentivanti connessi alle attività di recupero dell'evasione dei tributi locali
 - i compensi ai dipendenti che assistono l'ente nei contenziosi dinanzi al giudice tributario

Disposizioni sulle P.O. nei piccoli enti

Nei Comuni di piccole dimensioni, nella cui dotazione organica siano previsti figure di categoria D tutte o parzialmente vacanti o in ogni caso non tutti in possesso delle competenze professionali richieste, si potrà, eccezionalmente e temporaneamente, conferire l'incarico di posizione organizzativa anche a personale della categoria C, purchè disponga delle necessarie capacità ed esperienze professionali. Gli Enti restano comunque obbligati ad attuare la dotazione organica e, quindi, assumere i funzionari di categoria D necessari.

La facoltà eccezionale di assegnare incarichi di PO a categoria C potrà essere esercitata per una sola volta, a meno che non siano state avviate le procedure per l'acquisizione di personale della categoria. Una volta assunto il funzionario di categoria D sarà possibile revocare anticipatamente l'incarico assegnato al dipendente di categoria C

Rotazione Anticorruzione

Negli enti di medie/grandi dimensioni è importante tenere conto nell'assegnazione degli incarichi di una necessaria rotazione finalizzata al rispetto delle indicazioni della L. 190/12 e di ANAC

In particolare occorre prestare attenzione alle aree relative a concorsi, appalti, concessioni e contributi

EVITARE SOLO LA ROTAZIONE PER IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DI RAGIONERIA

(VEDI: OSSERVATORIO SULLA FINANZA E LA CONTABILITA' DEGLI ENTI LOCALI –

“ATTO DI ORIENTAMENTO EX ART. 154 C. 2 DEL T.U.E.L. SUI PROVVEDIMENTI DI ROTAZIONE E REVOCA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO DI CUI ALL'ART. 153 C. 4 DEL T.U.E.L.”)

Art.14 CCNL Revoca degli incarichi

Gli incarichi possono essere revocati, con provvedimento scritto e motivato, **prima della scadenza** dai soggetti che hanno provveduto al conferimento, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale.

L'Ente, in caso di valutazione negativa, prima di procedere alla revoca, acquisisce in contraddittorio, le valutazioni del dipendente interessato anche assistito dall'organizzazione sindacale

La determinazione del livello di valutazione negativo è demandata alla contrattazione integrativa nell'ambito della definizione della retribuzione di risultato.

La revoca dell'incarico comporta la perdita della retribuzione di posizione e di risultato

I DEBITI FUORI BILANCIO



1. Una possibile definizione
2. Spese ordinarie e non ordinarie
3. I debiti fuori bilancio ed il Revisore
4. Le tipologie di debiti fuori bilancio
5. I debiti fuori bilancio e le transazioni
6. Il finanziamento dei debiti fuori bilancio
7. I lavori di somma urgenza

1. Una possibile definizione

Spese attivate senza assunzione preventiva di impegno di spesa o comunque in maniera difforme dalle regole stabilite per l'effettuazione delle spese, per le quali non è stato possibile effettuare la necessaria previsione in bilancio e assumere il necessario impegno, in quanto derivanti da eventi straordinari e imprevisti.

Il debito fuori bilancio può quindi essere definito come un'obbligazione nei confronti di terzi riferibile all'ente assunta in **violazione** delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa; il riconoscimento fa coincidere l'aspetto giuridico con l'aspetto contabile.

2. Spese ordinarie e non ordinarie

Spese ordinarie

La gestione della spesa che un ente locale deve affrontare, si articola in quattro fasi fondamentali:

- impegno
- liquidazione
- ordinazione
- pagamento.

n.b. assenza di impegno=assenza di rilevazione in contabilità

Spese non ordinarie

I debiti fuori bilancio consistono in un obbligazione verso terzi maturata senza che sia stato adottato il dovuto adempimento giuridico e contabile per l'assunzione dell'impegno.

L'ente locale, ai sensi dell'art. 194 del T.U.E.L., riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio, contestualmente alla delibera consiliare di salvaguardia degli equilibri di bilancio o con diversa periodicità stabilita dal regolamento di contabilità (art. 152 Regolamento di contabilità).

1. Il debito fuori bilancio è un'obbligazione perfezionata nell'ordinamento civilistico senza impegno contabile specifico.
2. Per diventare debito dell'ente, il Consiglio deve riconoscere legittimità.
3. In assenza di riconoscimento, il rapporto obbligatorio intercorre tra il fornitore e chi ha consentito la fornitura (dipendente, funzionario o amministratore).

l'Obbligo da parte degli enti locali in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio;

Tempestività è necessaria per evitare la formazione di ulteriori oneri a carico dell'ente (es. interessi);

l'Mancata tempestività può generare responsabilità per funzionari ed amministratori.

3. I debiti fuori bilancio ed il revisore

Art. 239 Tuel

Funzioni dell'organo di revisione.

- a) attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento;
- b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di:
...
- 6) proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;
...

Art. 241 Tuel

Compenso dei revisori.

- 2. Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall'ente locale fino al limite massimo del 20 per cento in relazione alle ulteriori funzioni assegnate rispetto a quelle indicate nell'articolo 239.

4. Le tipologie di debiti fuori bilancio

ART.194 TUEL

A) sentenze esecutive

B) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione

C) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali

D) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità

E) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza

L'ELENCO E' TASSATIVO!

IL PARERE DEI REVISORI

- „Verifica dei presupposti previsti dalla normativa
- „Analisi delle cause
- „Verifica della correttezza della copertura finanziaria utilizzata
- „Verifica dell'avvenuta comunicazione alla Procura della Corte dei Conti

Art.194 lettera A) Sentenze Esecutive

Nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio **non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste**, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso (mentre per le altre fattispecie previste dall'art.194 la giuridica esistenza coincide con la data della delibera di riconoscimento).

Il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva **non costituisce acquiescenza** alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione.

Sentenze esecutive si intende in senso lato: tutti i provvedimenti giudiziari esecutivi, tra cui anche i decreti ingiuntivi (Sez. E.Romagna 242/13)

Art.194 lettera B) (b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;)

Art.114 Tuel : **Aziende speciali ed istituzioni.**

4. L'azienda e l'istituzione conformano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo dell'equilibrio economico, considerando anche i proventi derivanti dai trasferimenti, fermo restando, per l'istituzione, l'obbligo del pareggio finanziario.

Art.194 lettera C) (ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali)

Il debito riconoscibile è quello derivante da ricapitalizzazione soltanto delle società di capitale costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali.

èNON esiste un obbligo di ricapitalizzazione da parte dell'Ente Locale;

èNON sono riconoscibili debiti di società non costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

èNO interpretazione estensiva del termine ricapitalizzazione.

Art.194 lettera D) (d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;)

Art.194 lettera E) e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

Art.191 Tuel: Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese.

(1. Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5.....)

A. Dell'elemento dell'utilità pubblica nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni;

«L'UTILITÀ» va valutata in relazione alla realizzazione di vantaggi economici corrispondenti agli interessi istituzionali dell'Ente.

«L'utilità è sempre riconosciuta per le spese previste specificatamente per legge.

B. Dell'arricchimento senza giusta causa

L'ARRICCHIMENTO corrisponde alla diminuzione patrimoniale sofferta, senza giusta causa dal soggetto privato e terzo e va indennizzato nei limiti dell'arricchimento conseguito dall'Ente.

L'arricchimento non deve essere inteso necessariamente come accrescimento patrimoniale, potendo questo consistere anche in un risparmio di spesa.

Utilità ed Arricchimento devono coesistere e devono essere motivatamente e dettagliatamente attestata nel parere tecnico-amministrativo sulla proposta di deliberazione.

Acquisizione beni e servizi in violazione dell'art. 194: il rapporto obbligatorio intercorre tra il fornitore e l'amministratore, il funzionario o il dipendente che ha consentito alla fornitura.

Il creditore non ha garanzia patrimoniale della PA, ma solo del soggetto che ha indebitamente ordinato la spesa (TAR Marche 749/2013).

5. I debiti fuori bilancio e le transazioni

Gli accordi transattivi (art 1965 cc) non sono previsti tra le ipotesi tassative elencate all'articolo 194 del TUEL e non sono equiparabili alle sentenze esecutive.

“La transazione è il contratto col quale le parti, **facendosi reciproche concessioni**, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro. Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti”.

CORTE DEI CONTI PIEMONTE DELIBERA 20/2012

- Possibilità per enti pubblici di transigere;
- Scelta discrezionale (non soggetta a sindacato giurisdizionale);
- Criteri di convenienza economica in relazione all'incertezza di giudizio;
- Esistenza di una controversia giuridica (che sussiste o può sorgere);
- Diritti disponibili (potere di estinguere diritto in forma negoziale);
- Patrimonialità del rapporto giuridico;
- Reciprocità delle concessioni.

Regione Liguria Delibera 4/2014

“Sicché, ad avviso del Collegio, l’art. 239, comma 1, lettera b), n. 6, del TUEL va interpretato nel senso che, con specifico riferimento alla materia delle transazioni, l’ambito nel quale l’Organo di revisione è chiamato a rendere obbligatoriamente i pareri è circoscritto alle transazioni che involgono profili di competenza del Consiglio comunale”.

Regione Piemonte Delibera 345/2013

L’obbligo riguarda principalmente le proposte di transazione riferite a:

- .Passività per le quali non è stato assunto impegno di spesa che possono generare debiti fuori bilancio;*
- .Accordi che comportano variazioni di bilancio;*
- .Accordi che comportano assunzioni di impegni per gli esercizi successivi;*
- .Accordi che incidono su acquisti, alienazioni, permuta immobiliari.*

Gli accordi transattivi presuppongono la decisione dell'Ente di pervenire ad un accordo con la controparte, per cui è possibile per l'Ente definire tanto il sorgere dell'obbligazione quanto i tempi dell'adempimento sulla base di una motivata analisi di convenienza per l'ente di addivenire alla conclusione dell'accordo.

Quando è necessario il parere del revisore?

L'elemento da considerare al fine di individuare i casi nei quali l'Organo di revisione deve esprimere il proprio avviso è **la competenza consiliare** a deliberare in merito alla conclusione della transazione.

La natura dell'accordo (definizione di un **contenzioso giudiziale o stragiudiziale**) non è rilevante.

6. Il finanziamento dei debiti fuori bilancio

Nell'ordine di priorità indicato:

1. Riduzione spese correnti o nuove entrate;
2. Utilizzo avanzo amministrazione disponibile;
3. Utilizzo di disponibilità derivanti dall'adozione di piano di riequilibrio;
4. Vendita del patrimonio disponibile;
5. Contrazione di mutuo passivo.

Esclusione esplicita:

Entrate a destinazione vincolata per legge;

Assunzione di prestiti.

¶ Nel caso di utilizzo di entrate derivanti da prestiti:

◦ Contrazione di mutuo è possibile esclusivamente per le spese di investimento (le tipologie di spesa di investimento sono quelle indicate nell'articolo 3, comma 18, della legge n.350/2003);

◦ nella deliberazione consiliare è necessario dimostrare l'impossibilità di utilizzare altre risorse finanziarie.

È possibile provvedere mediante un piano di rateizzazione della durata di **tre esercizi finanziari** (compreso quello in corso), a condizione che ci sia il consenso dei creditori.

«Nei casi di riconoscimento di debiti fuori bilancio, specie quelli derivanti da sentenze, l'**Ente** deve sempre verificare l'esistenza delle condizioni per attivare la **rivalsa** nei confronti dei soggetti responsabili degli eventuali danni o dei maggiori oneri subiti dallo stesso.

7. I lavori di somma urgenza

•Art. 191, comma 3, d. lgs. 267/2000

“Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti, entro venti giorni dall’ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa **con le modalità previste dall’articolo 194, comma 1, lettera e)**, prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all’adozione della deliberazione consiliare”.

Delibera Corte dei conti Piemonte 360/2013 (che riprende in alcune sue parti Liguria 12 e 22/2013):

- Art 191 c.3 deroga a disciplina ordinaria del c.1: utilizzo restrittivo;
- Esistenza di debiti fuori bilancio solo in caso di mancanza di fondi adeguati;
- No verifica dell'accertata e dimostrata utilità ed arricchimento per l'ente.

La deliberazione consiliare di riconoscimento dei debiti fuori bilancio è diretta:

- a. Ad accertare se debito è imputabile ad ente;
- b. Ad accertare se debito rientra in una delle 5 tipologie previste;
- c. A contenere riconoscimento nei limiti di Utilità e Arricchimento se tipologia e);
- d. A reperire disponibilità finanziarie adeguate;
- e. Ad accertare eventuali responsabilità.



Fondo spese potenziali

Il nuovo bilancio di previsione armonizzato si presenta articolato in Missioni Programmi e la Missione 20 è appunto dedicata ai FONDI ED AGLI ACCANTONAMENTI.

Le passività potenziali.

Sempre nella missione 20, al programma «Altri fondi», è possibile stanziare ulteriori accantonamenti riguardanti passività potenziali, sui quali non è possibile impegnare e pagare. A fine esercizio, le relative economie di bilancio confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione, utilizzabile come previsto dall'articolo 187, comma 3 del Tuel. Trovano ad esempio allocazione in questo programma, in attesa della firma del contratto nazionale, gli accantonamenti di somme destinate a remunerare i rinnovi contrattuali, le cui obbligazioni giuridiche sono perfezionate solo al momento della formalizzazione dell'accordo (fondo rinnovi contrattuali). Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo.

Le previsioni di bilancio presentano fisiologici margini di incertezza e, per tale motivo, il legislatore disciplina gli strumenti che permettono di coniugare programmazione e flessibilità. Oltre alle frequenti eventualità delle variazioni di fondi e della costituzione del fondo di riserva (oggetto di normazione negli artt. **175** (Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione) e **166** (Fondo di riserva) del decreto legislativo n. 267 del 2000), rileva il fondo “per spese potenziali” disciplinato dall’art. **167** del d.lgs. n. 267/2000.

Il c. 3 dell'art. 167 stabilisce che "E' data facolta' agli enti locali di stanziare nella missione "Fondi e accantonamenti", all'interno del programma "Altri fondi", ulteriori accantonamenti riguardanti passivita' potenziali, sui quali non e' possibile impegnare e pagare. A fine esercizio, le relative economie di bilancio confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione, utilizzabili ai sensi di quanto previsto dall'art. 187, comma 3. Quando si accerta che la spesa potenziale non puo' piu' verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione e' liberata dal vincolo”.

Su questi ultimi non è possibile impegnare e pagare. I relativi prelevamenti, come prescritto dall'**art. 176** del decreto legislativo n. 267 del 2000, sono di competenza dell'organo esecutivo e possono essere deliberati sino al 31 dicembre di ciascun anno.

Se, a fine esercizio, questo non accade, le relative economie confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione, utilizzabile ai sensi di quanto previsto dall'art. 187, comma 3 (quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo).

L'esigenza di prudenza che deve permeare le previsioni di bilancio, imponendo di inserire al loro interno anche poste riferite ad obbligazioni passive solo potenziali, è ripresa dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria, allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011, che, al paragrafo 5.1, lett. h), precisa come, nel caso di un contenzioso (cui può essere di fatto assimilata la situazione di contrasto interpretativo fra enti in ordine alla spettanza di determinate somme, prospettata dal comune istante), si sia in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione, tuttavia, l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dall'eventuale contenzioso sfavorevole, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva.



Gli equilibri nel bilancio di previsione

Gli equilibri nel bilancio di previsione

Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario di competenza tra tutte le entrate e le spese, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione o del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato.

Il bilancio di previsione deve garantire anche un fondo di cassa non negativo.

Gli equilibri nel bilancio di previsione



Il **quadro generale riassuntivo** reca l'esposizione delle previsioni complessive del bilancio in termini di competenza e di cassa classificate per titoli, ed è costituito da un prospetto a sezioni divise nel quale sono indicate:

a) per le entrate gli importi di ciascun titolo;

(costituito dalla somma dei primi 5 titoli);

b) **il totale delle entrate finali**

(costituito dalla somma di tutti i titoli delle entrate); (il totale complessivo delle

c) **il totale delle entrate**

entrate di

d) **il totale complessivo delle entrate**

cassa è costituito dalla somma del totale delle entrate con il fondo di

cassa, il totale complessivo delle entrate di competenza è costituito dalla somma del totale delle entrate con il fondo pluriennale vincolato e l'utilizzo del risultato di amministrazione);

Gli equilibri nel bilancio di previsione

per le spese:

- a) gli importi di ciascun titolo di spesa;
- b) **Il totale delle spese (costi)** (costituito dalla somma dei primi tre titoli);
- c) **Il totale delle spese** (costituito dalla somma di tutti i titoli delle spese;
- d) **il totale complessivo delle spese** (il totale complessivo di cassa è sempre uguale al totale delle spese, mentre il totale complessivo di competenza è costituito dalla somma del totale di spesa con l'eventuale disavanzo di amministrazione riportato in bilancio per la copertura).

Il bilancio di previsione - il quadro generale riassuntivo

ENTRATE	CASSA ANNO N	COMPETENZA ANNO N	ANNO N+1	ANNO N+2	SPESE	CASSA ANNO N	COMPETENZA ANNO N	ANNO N+1	ANNO N+2
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	0,00	-	-	-					
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 1 - Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00	0,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	0,00	0,00	0,00	0,00	Totale spese finali	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	0,00	0,00	0,00	0,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	0,00	0,00	0,00	0,00

Gli equilibri nel bilancio di previsione

Il bilancio di previsione, oltre ad essere deliberato in pareggio finanziario di competenza tra tutte le entrate e le spese, deve prevedere:

- **l'equilibrio di parte corrente** in termini di competenza finanziaria tra:

le spese correnti incrementate:

- dalle spese per trasferimenti in c/capitale (U tit.2 macr.4),
- e dalle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, (U tit.4) con l'esclusione dei rimborsi anticipati.

le entrate correnti, primi tre titoli dell'entrata, incrementate:

- dai contributi destinati al rimborso dei prestiti (E tit.4 tip.2 cat.6),
- dal fondo pluriennale vincolato di parte corrente,
- e dall'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente.

Gli equilibri nel bilancio di previsione



I **Trasferimenti in conto capitale** sono erogazioni effettuate da un soggetto a favore di terzi, in assenza di una controprestazione, ma **non sono destinate** al finanziamento di una spesa di investimento, bensì alle seguenti fattispecie:

a) trasferimenti diretti a far fronte a spese eccezionali o a coprire perdite o deficit.

b) lasciti e donazioni di importo considerevole, non aventi vincolo di destinazione a spese di investimento o a spese correnti.

c) indennizzi di importo elevato a fronte di danni o lesioni gravi non coperti da polizze di assicurazione. Gli indennizzi possono essere imposti in sede giudiziale o concordati in sede extragiudiziale. Tra essi figurano gli indennizzi per danni causati da esplosioni, fuoriuscite di petrolio, effetti collaterali di farmaci, ecc. Gli indennizzi di modico valore sono classificati come trasferimenti correnti.

d) trasferimenti in c/capitale a seguito di inesigibilità definitiva di un credito, derivante dal finanziamento concesso dall'ente a terzi, tale finanziamento è considerato un trasferimento definitivo a fondo perduto per cancellazione di crediti e si contabilizza tra i trasferimenti in conto capitale da escussione a favore del soggetto che non ha rimborsato (cfr. il principio applicato della contabilità finanziaria 5.4).

Gli equilibri nel bilancio di previsione



I Contributi agli investimenti (E tit.4 tip.2 cat.6) sono erogazioni effettuate da un soggetto a favore di terzi, destinate al finanziamento di spese di investimento, in assenza di controprestazione, cioè in assenza di un corrispettivo reso dal beneficiario, a favore di chi ha erogato il contributo.

L'assenza del corrispettivo comporta che, a seguito dell'erogazione del contributo, il patrimonio del soggetto erogante si riduce mentre il patrimonio del beneficiario, o degli ulteriori successivi beneficiari, si incrementa.

Il rispetto del vincolo di destinazione del contributo (o del trasferimento) non costituisce “controprestazione”.

In assenza di uno specifico vincolo di destinazione del contributo ad uno specifico investimento, i contributi agli investimenti sono genericamente destinati al finanziamento degli investimenti (macroaggregato 3 del titolo 2).

Gli equilibri nel bilancio di previsione

All'equilibrio di parte corrente concorrono anche:

e le entrate in conto capitale destinate al finanziamento di spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili;

e e l'eventuale saldo negativo delle partite finanziarie.

Gli equilibri nel bilancio di previsione

l'equilibrio delle partite finanziarie, determinato dalle operazioni di acquisto/alienazione di titoli obbligazionari e di concessione/riscossione crediti, a seguito dell'adozione del cd. principio della competenza finanziaria potenziata non è più automaticamente garantito.

Nel caso di concessioni di crediti o altri incrementi delle attività finanziarie di importo superiore rispetto alle riduzioni di attività finanziarie esigibili nel medesimo esercizio, il saldo negativo deve essere finanziato da risorse correnti.

il saldo **negativo** delle partite finanziarie concorre all'equilibrio di parte corrente

saldo **positivo** delle attività finanziarie,
è destinato :
✓ al rimborso anticipato dei prestiti
✓ e al finanziamento degli investimenti, determinando, per la quota destinata agli investimenti, necessariamente un saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO N	COMPETENZA ANNO N+1	COMPETENZA ANNO N+2
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,0 0			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		100,00	80,00	120,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		3,00	3,00	3,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		0,00	0,00	0,00
<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>			80,00	120,00	90,00
<i>- di cui fondo crediti di dubbia esigibilità</i>			0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO N	COMPETENZA ANNO N+1	COMPETENZA ANNO N+2
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		100,00	80,00	120,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		3,00	3,00	3,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		0,00	0,00	0,00
<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>			80,00	120,00	90,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00

L'importo complessivo dei fondi pluriennali iscritti tra le entrate di ciascun esercizio considerato nel bilancio corrisponde all'importo degli stanziamenti di spesa complessivi dell'esercizio precedente riguardanti il fondo pluriennale. Solo con riferimento al primo esercizio l'importo complessivo del fondo pluriennale iscritto tra le entrate può risultare inferiore all'importo dei fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all'importo, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato.

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (**)	(+)		0,00	-	-
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

Gli equilibri nel bilancio di previsione

Il bilancio di previsione deve inoltre garantire :

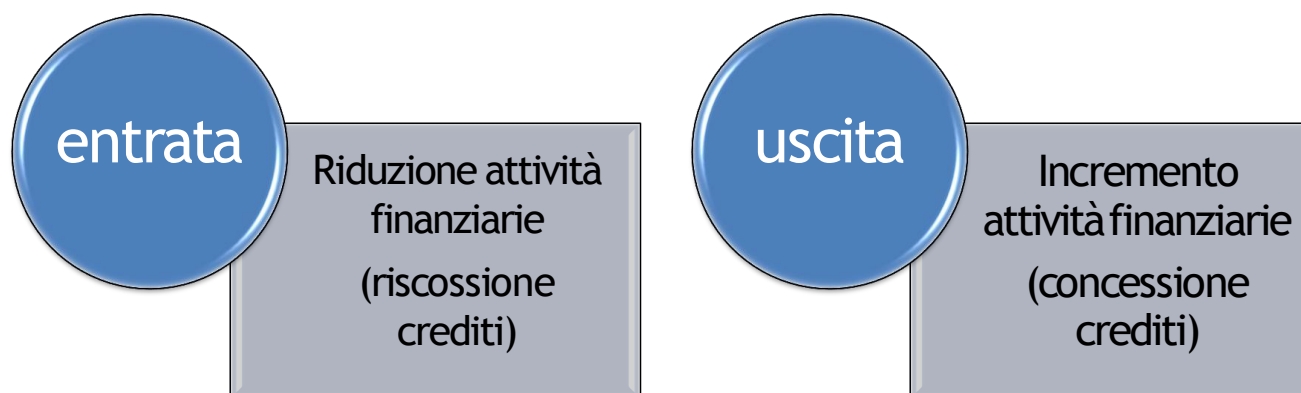
- **l'equilibrio in conto capitale** in termini di competenza finanziaria, tra le spese di investimento e tutte le risorse acquisite per il loro finanziamento, costituite dalle entrate in conto capitale, dall'accensione di prestiti, dal fondo pluriennale vincolato in c/capitale, dall'utilizzo dell'avanzo di competenza in c/capitale, e da quelle risorse di parte corrente destinate agli investimenti dalla legge o dai principi contabili.

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO N	COMPETENZA ANNO N+1	COMPETENZA ANNO N+2
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)		0,00	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>			0,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (partecipazioni – fondi comuni di investimento e obbligazioni – ndr)	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					

Gli equilibri nel bilancio di previsione



Un apposito prospetto è dedicato all'equilibrio delle partite finanziarie:



EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO N	COMPETENZA ANNO N+1	COMPETENZA ANNO N+2
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

Gli equilibri nel bilancio di previsione



Il pareggio di bilancio è il nuovo vincolo di finanza pubblica che sostituisce il patto di stabilità.

Si traduce nel conseguimento, da parte di tutti gli enti territoriali, con le sole eccezioni delle Regioni Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige, della Regione siciliana e delle province autonome di Trento e di Bolzano, di

un saldo non negativo

in termini di competenza, tra:

le entrate finali e le spese finali,

come eventualmente modificato ai sensi delle disposizioni della legge di stabilità.

Gli equilibri nel bilancio di previsione

Si tratta a tutti gli effetti di un nuovo equilibrio che va ad aggiungersi a quelli previsti dal testo unico degli enti locali (art. 162, sesto comma), con le seguenti particolarità:

- ➡ Non ha come aggregato rilevante la cassa;
- ➡ L'applicazione dell'avanzo al bilancio di previsione non è un entrata rilevante, come non è rilevante, parte spesa, il disavanzo;
- ➡ Limitatamente all'anno 2016, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento;
- ➡ Dal saldo finale di competenza finanziaria "potenziata", vengono esclusi gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione.

ENTRATE	2 0 1 6	2 0 1 7	2 0 1 8	SPESE	2 0 1 6	2 0 1 7	2 0 1 8
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti				Titolo 1 Spese correnti al netto del FPV			
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale				+ Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			
-a detrarre: fondo pluriennale vincolato finanziato da debito				- Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità			
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa							
Titolo 2 Trasferimenti correnti				- a detrarre: Spese sostenute dagli enti locali per interventi di bonifica ambientale, (art. 1, comma 716,L208/2015)			
- a detrarre: Contributo di 390 milioni di euro complessivi (L.208/2015 art. 1, comma 20)				- a detrarre: Spese correnti sostenute dai comuni delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio (art. 1, comma 441,L208/2015)			
Titolo 3 Entrate extratributarie							
Titolo 4 Entrate in conto capitale				Titolo 2 Spese in conto capitale al netto del FPV			
				+ Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			
				-a detrarre: fondo pluriennale vincolato finanziato da debito			
				- Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità			
				- a detrarre: Spese sostenute per interventi di edilizia e per interventi di bonifica ambientale (art. 1, commi 713 e 716, L. 208/2015)			
				- a detrarre: Spese correnti sostenute dai comuni delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio (art. 1, comma 441,L208/2015)			
Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie				Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie			
ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DELLA FINANZA PUBBLICA				SPESE FINALI VALIDE AI FINI DELLA FINANZA PUBBLICA			



Le variazioni di Bilancio

Le variazioni di Bilancio nel nuovo ordinamento



- Nel nuovo ordinamento contabile:
- A) la spesa è classificata in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, *capitoli*;
- B) l'entrata è classificata in titoli, tipologie, categorie, *capitoli*.
- NOVITA': Alcune variazioni non sono più di competenza del C.C. (!)
- **Spesa**

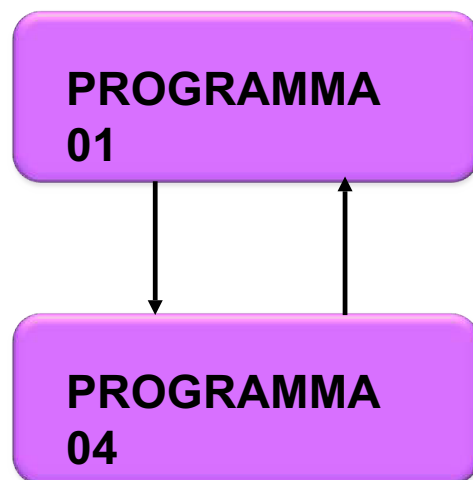
Missione	Autorizzazione e approvazione del Consiglio
Programma	
Titolo	
Macroaggregato	Autorizzazione e approvazione della Giunta
Capitolo	
Articolo	

Entrata

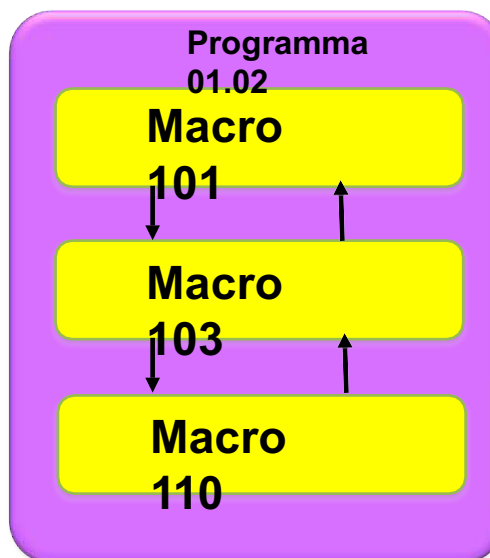
Titolo	Autorizzazione e approvazione del Consiglio
Tipologia	
Categoria	Autorizzazione e approvazione della Giunta
Capitolo	
Articolo	

LA FLESSIBILITA' DEL BILANCIO

CONSIGLIO



GIUNTA



Nell'ambito dello stesso programma e titolo la Giunta sposta risorse con variazione di PEG

DIRIGENTI



Nell'ambito dello stesso programma, titolo e macro i dirigenti spostano le risorse con determina (resp. finanziario o resp. di settore in base al regolamento)



- A) gli storni all'interno dello stesso titolo della stessa missione dello stesso programma di spesa, che non comportino una variazione dell'importo totale del titolo, non vanno autorizzati dal Consiglio, bensì sono di competenza della G.C.;
- B) gli storni all'interno della stessa tipologia di entrata dello stesso titolo, che non comportino una variazione dell'importo totale della tipologia, non vanno autorizzati dal Consiglio, ma sono di competenza della Giunta comunale.
- Potere di surroga: **INVARIATO** - Ai sensi dell'art. 175, comma 4, del TUEL, le variazioni di competenza dell'organo consiliare possono essere adottate anche dalla Giunta comunale in via d'urgenza e con opportuna motivazione, salvo ratifica, a pena di decadenza, del Consiglio entro i sessanta giorni seguenti (e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso, se a tale data non siano ancora scaduti i sessanta giorni).



- Ipotesi 1 - Variazioni che modificano l'importo
- A) della Missione-Programma-Titolo;
- B) l'importo del Titolo-Tipologia,
- precedentemente approvati dal Consiglio Comunale
- - Organo competente all'approvazione: Consiglio
- - Riferimenti norm.: artt. 42 e 175 del D.Lgs. n. 267/00
- - Termine per approvazione variazioni: 30 novembre
- - Obbligatorietà del parere dell'organo di revisione: SI'



- **Ipotesi 2 - Assestamento generale**
- - Organo competente all'approvazione: Consiglio
- - Riferimenti normativi: art. 175, comma 8, del TUEL
- - Termine per approvazione delle variazioni: 31 luglio
- - Obbligatorietà parere dell'organo di revisione: SI'



Ipotesi 3 - Variazioni che non modificano l'importo:

A) della Missione-Programma-Titolo

B) del Titolo-Tipologia,

precedentemente approvati dal Consiglio Comunale.



-Organo competente all'approvazione: **Giunta**, ovvero **responsabile finanziario** se relative alle fattispecie previste dall'art. 175, comma 5-quater, lettera a), del TUEL;

- Riferimenti normativi: **artt. 13 e 15 del D.Lgs. n. 118/2011**

- Termine di approvazione: **15 dicembre**

- Obbligatorietà del parere dell'organo di revisione: **NO**

E' bene precisare che:

- trattasi, in buona sostanza, di variazioni di PEG;

-ai sensi dell'art. 175, comma 5-quater, il regolamento di contabilità potrebbe prevedere che la variazione, anziché di competenza del responsabile finanziario, sia di competenza del funzionario responsabile della spesa.



Ipotesi 4 - Variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi, limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente

- Organo competente: **Giunta**
- Riferimenti normativi: **art. 175, comma 5-bis, lettera c), del TUEL**
- Termine per approvazione: **30 novembre**
- Obbligatorietà parere dell'organo di revisione : **NO**

N.B. Rientra tra le variazioni da comunicare al Consiglio secondo le modalità previste dal regolamento di contabilità (art. 175, comma 5-ter, del TUEL).



Ipotesi 5 - Variazioni inerenti il F.P.V. ex art. 3, comma 5, del D.Lgs. n. 118/2011, a seguito di riaccertamento ordinario dei residui

- - Organo competente: **Giunta**
- - Riferimenti normativi: **art. 175, comma 3, lettera d), comma 5-bis, lettera e), TUEL e art. 3, commi 4 e 5, D.Lgs. n. 118/2011**
- - Termine per approvazione: **Approvazione del rendiconto** (30/04 esercizio successivo)
- - Obbligatorio parere organo di revisione: **SI'**
- N.B. Variazione da comunicare al Consiglio secondo le modalità previste dal regolamento di contabilità (art. 175, comma 5-ter, del TUEL).

Ipotesi 6 - Prelievi dal fondo di riserva

- Organo competente: Giunta
- Riferimenti normativi: artt. 166, comma 2, e 176, del TUEL
- Termine per approvazione: 31 dicembre
- Obbligatorietà parere organo di revisione: NO

N.B. Da comunicare al Consiglio secondo le modalità previste dal regolamento di contabilità (art. 166, comma 2, TUEL).



Ipotesi 7 - Variazioni compensative del PEG tra:

A) capitoli di entrata della medesima categoria;

B) capitoli di spesa dello stesso macroaggregato.



- - Organo competente all'approvazione: Responsabile Servizi Finanziari
- - Riferimenti normativi: art. 175, comma 5-quater, lettera a), TUEL
- - Termine di approvazione: 15 dicembre
- - Obbligatorietà parere organo di revisione: NO
- Attenzione: Per tali variazioni non c'è alcun tipo di comunicazione.
- Ai sensi dell'art. 175, comma 5-quater, il regolamento di contabilità può prevedere che la competenza per tale variazione in capo al funzionario responsabile della spesa poiché tale casistica è prevista al fine di favorire il conseguimento degli obiettivi assegnati.
- Tali variazioni di capitoli non possono riguardare:
- A) i trasferimenti correnti (macroaggregato 04 del titolo primo);
- B) i contributi agli investimenti (macroaggregato 03 del titolo secondo);
- C) i trasferimenti in conto capitale (macroaggregato 04 del titolo secondo).
- La competenza per gli storni relativi a tali macroaggregati è in capo alla Giunta.



Ipotesi 8 - Variazioni tra stanziamenti riguardanti il FPV e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa (escluse quelle previste dall'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 conseguenti al riaccertamento ordinario dei residui)

- - Organo competente: **Responsabile Servizi Finanziari**
- - Riferimenti normativi: **art. 175, comma 3, lettera d), e comma 5-quater, lettera b), TUEL**
- - Termine di approvazione: **31 dicembre**
- - Obbligatorietà parere organo di revisione: **NO**
- N.B. Tali variazioni vanno **comunicate** alla Giunta comunale trimestralmente (ultimo periodo art. 175, comma 5-quater, lettera b) TUEL)
- Ai sensi dell'art. 175, comma 5-quater, il regolamento di contabilità può prevedere che la variazione sia di competenza del funzionario responsabile della spesa.
- Le variazioni di cui trattasi possono essere effettuata anche dalla Giunta in sede di **riaccertamento ordinario dei residui** (in tal caso è obbligatorio il parere dell'organo di revisione)



- **Ipotesi 9 - Variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi**
- - Organo competente: Responsabile Servizi Finanziari
- - Riferimenti normativi: art. 175, comma 5-quater, lettera e), TUEL
- - Termine di approvazione: 30 novembre
- - Obbligatorietà parere organo di revisione: NO
- N.B. - Per tali variazioni non è prevista alcuna comunicazione.
- Ai sensi dell'art. 175, comma 5-quater, il regolamento di contabilità può prevedere che la variazione sia di competenza del funzionario responsabile della spesa.



Obbligatorietà dei pareri dell'organo di revisione



- Sono obbligatori:
- A) sulle variazioni di bilancio di competenza del Consiglio comunale
- B) dove espressamente previsti da legge, o principi contabili (art. 239 TUEL).
- N.B. Sulle variazioni di Giunta in via d'urgenza non è obbligatorio il parere.
- Esempi:
- I principi contabili richiedono espressamente il parere dei revisori sulla variazione di bilancio, approvata con deliberazione di Giunta comunale, conseguente al riaccertamento ordinario dei residui (paragrafo 9.1 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011).
- Lo stesso art. 239 del TUEL prevede che l'organo di revisione, in sede di esame del rendiconto della gestione, dia atto nella propria relazione dell'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni approvate dalla Giunta comunale, ovvero dal responsabile economico-finanziario (ovvero dai funzionari responsabili della spesa, se previsto dal regolamento di contabilità).



Assestamento generale di bilancio



- Come disposto dall'art. 175, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000:
- *“Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”*
- La delibera di fatta entro il **31 luglio** di ciascun anno (e non più entro il 30 novembre !); con la stessa si attua la verifica di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il **fondo di riserva** e il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio.
- Nonostante l'assestamento debba essere deliberato entro il 31 luglio, il termine ultimo per approvare le variazioni di bilancio è il 30 novembre (art. 175, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000).
- Rispetto al D.Lgs. 77/95 si verifica, quindi:
- A) un **accorpamento** di due momenti prima distinti, ovvero **riequilibrio** ed **assestamento**
- B) un notevole **anticipo** dei tempi (da **30 settembre** e **30 novembre** a **31 luglio** come termine unico)



Limiti alle variazioni di bilancio



- Il D.Lgs. n. 267/2000 fissa alcune limitazioni alle variazioni:
- A) sono vietati gli spostamenti di somme tra residui e competenza (comma 7 dell'art. 175);
- B) sono vietati gli spostamenti di dotazioni dai capitoli iscritti nei titoli riguardanti le entrate e le spese per conto di terzi e partite di giro in favore di altre parti del bilancio (comma 7 dell'art. 175);
- C) le variazioni adottate dalla Giunta comunale, ai sensi del comma 5-bis, ovvero dal responsabile economico-finanziario, ai sensi del comma 5-quater, non possono essere contenute nella stessa deliberazione di variazione del PEG (comma 5-quinquies dell'art. 175);
- D) sono vietate le variazioni di Giunta comunale compensative tra macroaggregati appartenenti a titoli diversi della spesa (comma 6 dell'art. 175).



Trasmissione delle variazioni di bilancio al tesoriere comunale



- Le variazioni di bilancio vanno trasmesse al tesoriere, utilizzando il prospetto di cui all'allegato n. 8/1 al D.Lgs. n. 118/2011 (art. 175, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 267/2000).
- Le variazioni da trasmettere al tesoriere sono esclusivamente quelle che apportano modifiche agli importi approvati dal Consiglio comunale, ovvero:
 - A) stanziamenti a livello di missione-programma-titolo (parte spesa);
 - B) titolo-tipologia (parte entrata).
- L'art. 175, comma 9-bis, del TUEL prevede anche che debbano essere trasmesse al tesoriere:
 - 1) le variazioni dei residui a seguito del loro riaccertamento (a tal fine si osserva che l'art. 227, comma 6-quater, del TUEL, dispone che, contestualmente all'approvazione del rendiconto, la Giunta adegua, se necessario, i residui, le previsioni di cassa e quelle riguardanti il FPV alle risultanze del rendiconto);
 - 2) le variazioni del FPV effettuate nel corso dell'esercizio.

Il Fondo Crediti Dubbia Esigibilità a Bilancio e a Rendiconto



Entrate soggette e non soggette a FCDE

Sono accertate per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all'evasione, ecc.

Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili di cui al paragrafo 3.7, sono accertate per cassa

Il FCDE si applica sostanzialmente a tutte quelle voci per le quali non vale un presupposto che ne possa escludere l'applicazione.

Il FCDE in sede di bilancio

Il FCDE va calcolato in sede di bilancio sulle seguenti tipologie di entrata:

- Tributarie (eccettuate quelle accertate per cassa)
- Extratributarie
- Entrate in conto capitale

IL FCDE non va calcolato sulle seguenti tipologie di entrata:

- Trasferimenti da altre Amministrazioni
- Crediti assistiti da fidejussione
- Tributi riscossi per conto di altri enti

Lo Stanziamento di competenza: Missione 20
“Fondi e accantonamenti” – Programma “Fondo
Crediti dubbia esigibilità”.

Media degli ultimi cinque anni del rapporto tra
incassato e accertato:

-Media semplice

-Ponderazione incassi e accertamenti condeterminati pesi (0,35
anno -1 e -2; 0,10 anno -3, anno -4, anno -5)

-Ponderazione delle medie (0,35 anno -1 e -2; 0,10 anno -3,
anno -4, anno -5)

2018 **75%** 2019 **85%** 2020 **95%**

Quando è opportuno non applicare la media semplice?

Il calcolo del FCDE con l'applicazione dei pesi e la ponderazione conviene quando l'andamento degli incassi rispetto agli accertamenti non è stato costante nel quinquennio ma presenta delle anomalie.

Con l'applicazione dei pesi differenziati tra il biennio precedente ed i tre più vecchi, si può ottenere un risultato più favorevole e meno penalizzante da accantonare.

Il FCDE : casi particolari

Entrate gestite nel quinquennio per cassa	Ricostruzione dei dati extracontabili (es. sanzioni C.D.S)
Entrate non presenti nel quinquennio	Valutazione prudenziale
Entrate per le quali si è attivato un processo di recupero della riscossione negli ultimi 3 esercizi	Calcolo limitato a 3 esercizi

Il FCDE : i primi 5 anni di armonizzazione e dal 6° :

- Il primo anno di applicazione del D.Lgs. 118 / 2011	Calcolo incassi in c/competenza + c/residui a valere sull'accertamento della competenza
-A regime (dal 6° anno di applicazione D.Lgs. 118)	Incassi solo di competenza

MISSIONE	20 – FONDI E ACCANTONAMENTI
PROGRAMMA	02 – Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità
PIANO DEI CONTI	U. 1.10.01.03.001 (PARTE CORRENTE) U. 2.05.03.01.001 (PARTE CAPITALE)

Il nuovo principio contabile non prevede espressamente la costituzione di un fondo per la riscossione di crediti di parte capitale perché, solitamente, sono partite collegate alla spesa o a contributi di altri enti ritenuti solvibili, quali gli enti pubblici. In realtà non risulta così scontata la loro esclusione dal calcolo del FCDE, in quanto occorre sempre esaminarne la loro vetustà ed il collegamento ad impegni di spesa correlati.

Riepilogando: IL CALCOLO DEL FCDE NEL BILANCIO DI PREVISIONE

FASE 1

Individuare le tipologie di entrate stanziare che possono dar luogo a crediti di dubbia e difficile esazione

FASE 2

Calcolare, per ciascuna entrata di cui al punto 1) la % da applicare al fondo secondo 3 metodi di calcolo differenti

FASE 3

Determinare l'importo dell'accantonamento al Fondo, applicando agli stanziamenti le percentuali determinate nella fase 2

FASE 4

Applicare (eventualmente) la % di abbattimento

IL CALCOLO DEL FCDE NEL BILANCIO DI PREVISIONE

FASE 1

**SONO ENTRATE DI
DUBBIA ESIGIBILITA'**

ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

NON SONO ENTRATE DI DUBBIA ESIGIBILITA'

- 1)i crediti vantati verso altre amministrazioni pubbliche;
- 2)le concessioni di crediti;
- 3)i crediti assistiti da fidejussione;
- 4)le entrate tributarie stimate per un importo non superiore a quello pubblicato dal Dipartimento delle finanze sul portale per il federalismo;
- 5)i tributi riscossi per conto di altri enti;
- 6)le entrate tributarie che sono accertate per cassa

IL RESPONSABILE FINANZIARIO SCEGLIE IL LIVELLO DI ANALISI (TIPOLOGIE, CATEGORIE O CAPITOLI SECONDO LA CLASSIFICAZIONE DEL N.O.) IN BASE A CRITERI DI OMOGENEITA', CONGRUITA' E CONVENIENZA.

IL CALCOLO DEL FCDE NEL BILANCIO DI PREVISIONE

FASE 2

calcolare, per ciascuna entrata di cui alla fase 1), la media tra incassi e accertamenti degli ultimi 5 esercizi, scegliendo tra 3 opzioni

A. Media semplice

B. Rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno -
ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio
precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio -
rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascuna anno
ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi

C. Media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti
registrato in ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in
ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli
anni del primo triennio

Media semplice - Media delle medie

A) media semplice:

- Media fra totale incassato e totale accertato;
- Media dei singoli rapporti annui.

$$\frac{[(R1/A1) + (R2/A2) + (R3/A3) + (R4/A4) + (R5/A5)]}{5}$$
$$\frac{(R1 + R2 + R3 + R4 + R)}{(A1 + A2 + A3 + A4 + A5)}$$

Media ponderata

B) rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - **rispetto alla sommatoria degli accertamenti** di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;

$$\frac{(R1*0,10 + R2*0,10 + R3*0,10 + R4*0,35 + R5*0,35)}{(A1*0,10 + A2*0,10 + A3*0,10 + A4*0,35 + +A5*0,35)}$$



Media delle Medie ponderata

C) media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio.

$$\frac{[0,10*(R1/A1) + 0,10*(R2/A2) + 0,10*(R3/A3) + 0,35*(R4/A5) + 0,35*(R5/A5)]}{100}$$

Dopo aver calcolato la media, individuare il FCDE a complemento, che costituisce lo stanziamento MINIMO

IL CALCOLO DEL FCDE NEL BILANCIO DI PREVISIONE

FASE 2

**Per le entrate
accertate per cassa**

La media si calcola facendo riferimento ai dati extra contabili dei primi quattro anni del quinquennio precedente e ai dati contabili rilevati nell'esercizio precedente. La procedura si ripete negli anni successivi

**Per le entrate di
nuova
istituzione**

Nel primo anno la quantificazione del fondo è rimessa alla prudente valutazione degli enti. A decorrere dall'anno successivo la quantificazione è effettuata con il criterio generale riferito agli anni precedenti.

Per gli enti che negli ultimi 3 esercizi hanno formalmente attivato un processo di accelerazione della propria capacità di riscossione

Il FCDE può essere calcolato facendo riferimento a questi 3 esercizi

IL CALCOLO DEL FCDE NEL BILANCIO DI PREVISIONE

FASE 3

in via transitoria, nei primi cinque esercizi di applicazione del nuovo principio, si assumono incassi a competenza e a residuo su accertamenti di competenza secondo tre diverse modalità;

a regime, il fondo è calcolato come media semplice del rapporto tra incassi in c/competenza e accertamenti in c/competenza del quinquennio precedente

dal secondo anno in poi i due criteri sono combinati ed il primo lascia progressivamente posto al secondo.

LA GRADUALITA' DEL CALCOLO DEL FCDE

RELATIVAMENTE AGLI ESERCIZI PER I QUALI IL PRINCIPIO CONTABILE PREVEDE DI CONSIDERARE GLI INCASSI IN C/COMPETENZA, GLI ENTI POSSONO CONSIDERARE ANCHE GLI INCASSI IN CONTO RESIDUI INTERVENUTI NELL'ESERCIZIO SUCCESSIVO, A VALERE SUGLI ACCERTAMENTI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE.

TALE CRITERIO E' VANTAGGIOSO IN QUANTO PERMETTE DI MIGLIORARE LA % DI RISCOSSIONE, ABBASSANDO QUELLA DEL FCDE.

IL CALCOLO DEL FCDE NEL BILANCIO DI PREVISIONE

FASE 4

Fino al 2018 gli enti hanno la **facoltà** di ridurre l'importo dell'accantonamento al FCDE del bilancio di previsione, secondo la gradualità di seguito indicata.

FASE	2018	2019	2020
BILANCIO DI PREVISIONE	75%	85%	95%

Pertanto a causa di questo meccanismo di gradualità, l'ammontare del FCDE è destinato a crescere di anno in anno.

Il FCDE in sede di Rendiconto

In sede di rendiconto, fin dal primo esercizio di applicazione dei nuovi principi contabili è obbligatorio accantonare nell'avanzo di amministrazione l'intero importo del fondo crediti di dubbia esigibilità quantificato nel prospetto riguardante il fondo allegato al rendiconto di esercizio.

Accantonamento FCDE a rendiconto:

100%

Il FCDE in sede di Rendiconto

Quando un credito è dichiarato definitivamente ed assolutamente inesigibile, lo si elimina dalle scritture finanziarie e, per lo stesso importo del credito che si elimina, si riduce la quota accantonata nel risultato di amministrazione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità.

A seguito di ogni provvedimento di riaccertamento dei residui attivi è rideterminata la quota dell'avanzo di amministrazione accantonata al fondo crediti di dubbia esigibilità.

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' NEL RENDICONTO.

In sede di rendiconto, fin dal primo esercizio di applicazione del presente principio, l'ente **accantona nell'avanzo di amministrazione l'intero importo del fondo crediti di dubbia esigibilità** quantificato nel **prospetto** riguardante il fondo allegato al rendiconto di esercizio.

Si calcola, in corrispondenza di ciascuna categoria di entrate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione, la media del rapporto tra gli incassi in c/residui e l'importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi.

IL F.C.D.E. DEVE ESSERE ACCANTONATO ANCHE SE L'AVANZO NON HA CAPIENZA

Quindi in questo caso il risultato di amministrazione potrebbe essere **NEGATIVO**, in quanto deve tenere conto di tutti i fondi accantonati e vincolati.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE nel Rendiconto:

FONDO CASSA

+ RESIDUI ATTIVI

- RESIDUI PASSIVI

-Fondo Pluriennale Vincolato

AVANZO / DISAVANZO

PARTE ACCANTONATA:

- F.C.D.E. al 31/12

- Altri Fondi

PARTE VINCOLATA

PARTE PER

INVESTIMENTI

PARTE

DISPONIBILE

Il Fondo Pluriennale Vincolato

Determinazione, variazioni e utilizzo



FPV e Competenza Finanziaria Potenziata

La **competenza finanziaria potenziata** rappresenta il criterio in base al quale le obbligazioni giuridicamente perfezionate vengono

imputate agli esercizi finanziari in base al momento in cui diventano **esigibili**.

Lo strumento che il legislatore ci ha dato per poter gestire l'**imputazione** di una spesa finanziata in un determinato esercizio su un esercizio successivo a quello corrente è quindi il **F.P.V.**

(Fondo Pluriennale Vincolato)

La novità della competenza finanziaria potenziata è rappresentata dalla distinzione tra Registrazione dell'Impegno/Accertamento e Imputazione all'esercizio della spesa/entrata.

Le entrate e le spese ora si Accertano e si Impegnano quando sorge l'obbligazione giuridica ma poi occorre aggiungere **a quale bilancio** si imputano in base all'**esigibilità**.

Riepilogando:

IMPEGNO – ACCERTAMENTO



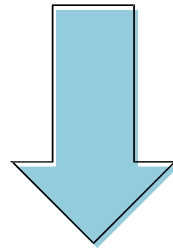
OBBLIGAZIONE GIURIDICA

IMPUTAZIONE



ESIGIBILITA'

**COME SI EFFETTUA L'IMPUTAZIONE A
UN ESERCIZIO DIVERSO DA QUELLO
CORRENTE?**



IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

LA COMPETENZA POTENZIATA ED IL FONDO PLURIENNALE

**Obbligaz. perfezionata
ed esigibile**

**imputazione in
base a scadenza**

IMPEGNI E ACCERTAMENTI ASSUNTI SULLA BASE DI OBBLIGAZIONI GIURIDICAMENTE PERFEZIONATE (VERI DEBITI E CREDITI) CHE IN BILANCIO VENGONO A MANIFESTAZIONE SOLO NEL MOMENTO IN CUI SONO ESIGIBILI.

I DUE CAPISALDI DELLA COMPETENZA POTENZIATA

OBBLIGO DI DARE INTEGRALE COPERTURA ALLE SPESE, ANCHE DIFFERITE, CON ENTRATE SUBITO ESIGIBILI (SOLO PER ALCUNE TIPOLOGIE DI SPESA)

COPERTURA FINANZIARIA IMMEDIATA

LA COMPETENZA POTENZIATA ED IL FONDO PLURIENNALE

L'OBLIGO DI DARE IMMEDIATA COPERTURA FINANZIARIA ALLE SPESE E L'IMPUTAZIONE DELLE STESSE SU PIU' ESERCIZI IN BASE ALL'ANDAMENTO DELL'OPERA DETERMINA UNO "**SQUILIBRIO**" DI **ESIGIBILITA'**.

RAGIONANDO SECONDO LE LOGICHE TRADIZIONALI INFATTI:

- A) NELL'ESERCIZIO IN CUI ACQUISISCO LE RISORSE, HO MAGGIORI ENTRATE RISPETTO ALLE SPESE (AVANZO);
- B) NELL'ESERCIZIO IN CUI MATURA LA SPESA, HO UN DISAVANZO.

PER SUPERARE QUESTO SQUILIBRIO E' STATO INTRODOTTO UN NUOVO STRUMENTO CONTABILE:

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

***L'APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO
DELLA COMPETENZA POTENZIATA
RENDE NECESSARIA LA
VALUTAZIONE DELLA TEMPORALITA' DELLA
SPESA***

COMPETENZA POTENZIATA

CRONOPROGRAMMA = INDIVIDUAZIONE SCADENZA

IMPUTAZIONE DELLA SPESA IN BASE ALLA SCADENZA

LA PROGRAMMAZIONE E' FONDAMENTALE

LA COMPETENZA POTENZIATA ED IL FONDO PLURIENNALE

Secondo il principio della competenza finanziaria potenziata, mentre le spese sono imputate agli esercizi in cui sono esigibili, le entrate devono essere subito disponibili, anche se vanno a finanziare spese su più anni.

Per dare evidenza di risorse disponibili che sono state accantonate per finanziare spese future, nel bilancio è previsto il **FONDO PLURIENNALE VINCOLATO**.

LE FINALITA' DEL FPV

garantire la copertura di spese

imputate ad esercizi successivi

rendere evidente la distanza temporale che intercorre tra l'acquisizione di entrate e l'effettivo impiego di risorse

-E' un saldo finanziario costituito da risorse **già accertate**, destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente **già impegnate**, ma **esigibili** in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

-Esprime la **distanza temporale** tra il momento di acquisizione delle risorse e il loro effettivo impiego.

-Le entrate vincolate destinate alla copertura di spese non ancora impegnate (mancanza di obbligazione giuridicamente perfezionata), vanno a confluire nella quota di avanzo vincolato.

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO:

-Indica quella parte di spesa che verrà a non concludersi e che si perfezionerà nell'anno successivo o seguenti.

-Serve a evidenziare la parte di spesa che va **imputata** a un esercizio successivo a quello corrente. Si ha F.P.V. tutte le volte che una spesa è finanziata da **una entrata che si realizza tutta in un anno** e a questo anno va imputata mentre **la spesa si realizza in parte su più annualità successive**. (es. investimenti o progetti di spesa corrente finanziati da contributi correnti)

A consuntivo:

- le entrate vincolate destinate alla copertura di **spese effettivamente impegnate** e imputate agli esercizi successivi **confluiscono nel fondo pluriennale vincolato**.
- le entrate vincolate destinate alla copertura di **spese non ancora impegnate** (in assenza di obbligazioni giuridicamente perfezionate) **confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione**.

Il FONDO PLURIENNALE VINCOLATO è uno strumento contabile istituito per consentire l'applicazione del principio di Competenza Finanziaria Potenziata nei casi in cui :

a)l'obbligazione attiva e quella passiva sorgono nel medesimo esercizio

b)l'obbligazione attiva è immediatamente esigibile

c)l'obbligazione passiva è esigibile in esercizi successivi

Quando si origina FPV?

- a) L'entrata è accertata tutta **nell'esercizio di competenza**
- b) La spesa, finanziata con l'entrata vincolata, viene **impegnata** nel medesimo esercizio ma **imputata** in in parte questo e in parte in esercizi successivi ossia, **una parte di spesa viene registrata in FPV (di cui FPV..... nel castelletto di bilancio)**
- c) **Nell'entrata dell'esercizio successivo**, come prima posta del bilancio, viene iscritto il **FPV** (di parte corrente o in c/capitale a seconda del tipo di spesa), per un importo pari al "**di cui FPV**" di spesa dell'esercizio precedente, a copertura della parte di spesa correlata, stanziata nell'esercizio. Detto importo risulta indicato anche nella riga "**di cui già impegnato**".

FPV nelle spese in c/capitale

L'esigibilità differita e il FPV sono concetti che trovano la loro classica espressione nelle spese di investimento, ossia in spese che spesso sono finanziate in un determinato esercizio (es. Avanzo di Amministrazione o Assunzione Mutuo passivo) e quindi hanno una entrata che si realizza in un determinato esercizio mentre la spesa, per via del cronoprogramma con cui si svolgono i lavori, si protrae su più esercizi.

Il F.P.V. in spesa di investimenti

Il caso classico di creazione e utilizzo del F.P.V. si ha nella gestione degli investimenti soprattutto nei seguenti casi di investimenti finanziati da:

- a) Avanzo di Amministrazione o Avanzo Economico
- b) Contributo in c/capitale erogato in anticipo
- c) Mutuo assunto con la Cassa DD.PP. o con Istituto Privato totalmente erogato al momento della stipula
- d) Alienazione di beni
- e) OO.UU. (oneri urbanizzazione)

In tutti questi casi l'entrata è totalmente accertata esigibile e incassata nell'esercizio mentre la spesa, pur se impegnata nello stesso esercizio, si può protrarre e può essere imputata su più esercizi finanziari a livello di esigibilità.

Il F.P.V. in spesa di investimenti

Per i lavori pubblici, è consentito attivare il fondo pluriennale vincolato anche senza l'aggiudicazione, purchè ricorra una delle condizioni di cui al punto 5.4 del principio contabile applicato sulla contabilità finanziaria (avvio delle procedure di affidamento benchè non concluse ossia gara indetta o spedizione lettere di invito, quadri tecnico-economici almeno parzialmente impegnati).

Il solo versamento del contributo all'A.N.A.C. non è sufficiente per ritenere che la gara sia avviata poiché si tratta di un atto preliminare e prodromico che non ha valenza sostanziale e, quindi, le somme relative all'intervento previsto non possono confluire nel fondo pluriennale vincolato perché non si è in presenza di un'obbligazione giuridica perfezionata.

Il FPV in spesa corrente

Vi sono invece alcune tipologie di spesa e di impegni di parte corrente che quasi certamente presentano casi di esigibilità che si manifesta in esercizi diversi da quello di competenza. Si tratta di:

- Spese per liti**
- Salario accessorio personale**
- Incarichi a professionisti per studi o perizie**
- Spese correlate a entrate vincolate**
- Impegni non divenuti esigibili per cause impreviste**

-Ossia impegni di spesa per i quali la prestazione potrebbe non concludersi entro l'esercizio o, come nel salario accessorio al personale, non si è in grado di determinare l'esigibilità della spesa se non a esercizio concluso.

Il monitoraggio e le variazioni al FPV

In corso d'esercizio occorre effettuare il monitoraggio degli stanziamenti dei capitoli di spesa di investimento e dei relativi stanziamenti di FPV in relazione al cronoprogramma dei lavori.

Nel caso in cui il cronoprogramma dei lavori non rispecchi l'andamento della previsione iniziale, occorrerà procedere alle variazioni di bilancio tra stanziamento e relativo FPV, compresa la previsione di cassa per conformarli alla situazione reale.

Le variazioni in corso di esercizio sono di competenza Dirigenziale.

Il FPV e il pareggio di bilancio

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 9, comma 1-bis, della L. 243/2012, “Per gli anni 2017- 2019, **con la legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale,** è prevista l'introduzione del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, **finanziato dalle entrate finali.**”

Non rileva mai il FPV originato da indebitamento.

Dal 2020 dovrebbe rilevare il FPV originato da A.A. in quanto la norma parla FPV di entrata finanziato da entrate finali.

L'EFFETTO DELLE ECONOMIE DI SPESE FINANZIATE DA FPV

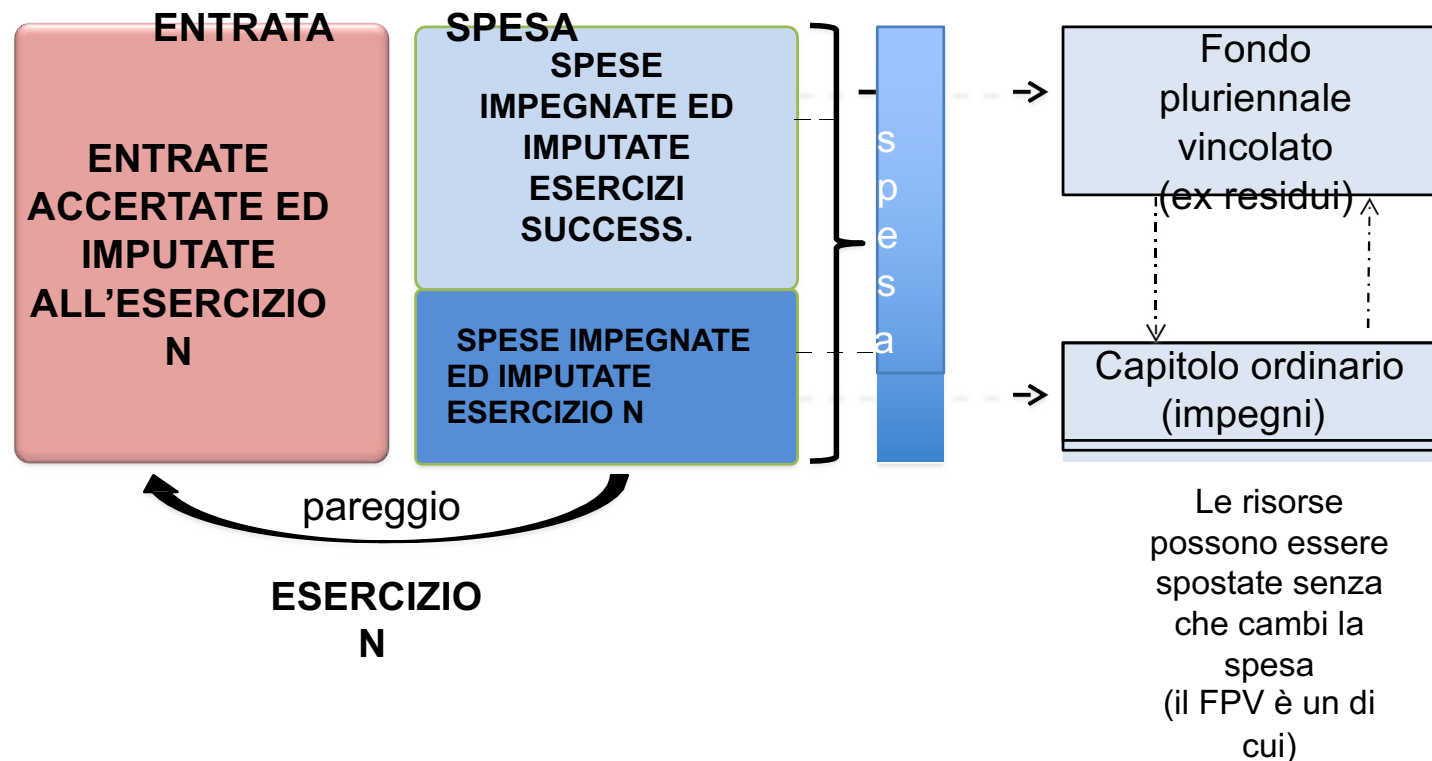
In caso di cancellazione definitiva di impegni inizialmente coperti e finanziati da fondo pluriennale vincolato di entrata si deve procedere esclusivamente alla riduzione degli impegni senza ridurre il fondo in entrata, anche se lo stesso va reso indisponibile e libererà risorse a favore del risultato di amministrazione

D.M. 53279 DEL 20/06/2016 MONITORAGGIO PAREGGIO (par.C.3) nel caso di cancellazione definitiva di impegni coperti da fondo pluriennale di entrata, si ricorda che il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato 4.2 al D.Lgs. n. 118/11, al paragrafo 5.4 prevede che "Nel corso dell'esercizio, la cancellazione di un impegno finanziato dal fondo pluriennale vincolato comporta la necessità di procedere alla contestuale dichiarazione di indisponibilità di una corrispondente quota del fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata che deve essere ridotto in occasione del rendiconto, con corrispondente liberazione delle risorse a favore del risultato di amministrazione".

Si deve procedere esclusivamente alla riduzione degli impegni esposti nella voce "I1" (spese correnti), ovvero nella voce "L1" (spese in c/capitale).

LA COMPETENZA POTENZIATA ED IL FONDO PLURIENNALE

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO è un “saldo finanziario, costituito da risorse **già accertate** destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente **già impegnate**, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è stata accertata l'entrata”
(p.c. 5.4).



IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Con il nuovo principio della competenza finanziaria potenziata scompaiono gli impegni impropri, ovvero gli impegni assunti per mantenere il vincolo di destinazione dell'entrata in assenza di una obbligazione giuridicamente perfezionata. Quindi si possono presentare due casi:

**ACCERTO ED IMPEGNO,
RINVIANDO LA SPESA AD
ESERCIZI SUCCESSIVI**

**FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO**

**ACCERTO MA NON
IMPEGNO
LA SPESA (mancano gli
elementi della
obbligazione)**

**AVANZO DI
AMMINISTRAZIONE**

*Per le spese correnti
rischio rispetto vincoli
di finanza pubblica*

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

IN CORSO DI ESERCIZIO

**OBBLIGO DI COSTITUIRE IN CORSO DI ESERCIZIO
IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER:**

**TUTTE LE SPESE DI
INVESTIMENTO IMPEGNATE ED
IMPUTATE SUGLI ESERCIZI
SUCCESSIVI IN BASE A
SCADENZA,
A PRESCINDERE DALLA NATURA
VINCOLATA DELL'ENTRATA**

**TUTTE LE SPESE CORRENTI
FINANZIATE DA ENTRATE DI
NATURA VINCOLATA
(contributi a rendicontazione,
multe codice della
strada, trattamento accessorio
premiante del personale)**

*IL F.P.V. OBBLIGA A REPERIRE LE RISORSE NELL'ESERCIZIO PER FINANZIARE
SPESE CHE SONO IMPUTATE SUGLI ESERCIZI SUCCESSIVI E QUINDI LIMITA
LA CAPACITA' DI SPESA
PER GARANTIRE L'EQUILIBRIO DI ESIGIBILITA'*

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

SPESA



ENTRATA

Il FPV è allocato sia nella parte spesa che nella parte entrata del bilancio:

a) in **parte spesa** serve per accantonare e rinviare a nuovo esercizio somme impegnate che saranno esigibili in futuro e finanziate da entrate già accertate;

b) in **parte entrata** serve per finanziare le spese già impegnate che si renderanno esigibili in un determinato esercizio.

FPV al 31/12
es. n--1

=

FPV al 1/1
es. n

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E I CONTRATTI

PER EVITARE DI “SCARICARE” SU ESERCIZI SUCCESSIVI SPESE CHE HANNO GENERATO UTILITA’ PER L’ENTE NELL’ESERCIZIO PRECEDENTE, SI CONSIGLIA DI PREVEDERE NELLE CLAUSOLE DEI RAPPORTI OBBLIGATORI (CONTRATTI, PROVV. AMMINISTRATIVI, ECC.) L’ESIGIBILITA’ ANCHE SOLO DI UNA PARTE MATURATA AL 31 DICEMBRE OVVERO PAGAMENTI FRAZIONATI.

ES: contratto per servizio di assistenza fiscale della durata di un anno, decorrente da ottobre 2016 a settembre 2017.

Il pagamento delle prestazioni può avvenire:

- a) Tutto al termine (2017) e quindi l’impegno essere imputato al 2017 e sarà finanziato integralmente con risorse del 2017;
- b) con 4 rate trimestrali, in tal caso una rata sarà imputata al 2016 e le restanti rate al 2017. Così facendo ogni esercizio finanzia la spesa che ha prodotto utilità in quell’esercizio.

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

L'ITER PER L'IMPEGNO DI SPESA FASE PREPARATORIA

(richiesta preventivi, schema contratto, individuazione contraente)

FASE CONTABILE

(individuazione scadenze obbligazione, verifica disponibilità finanziaria e coperture, assunzione impegno di spesa)

SPESA AD ESEGIBILITA' NON DIFFERITA

(ANNO DI SCADENZA = ANNO DI ASSUNZIONE IMPEGNO)

SPESA AD ESEGIBILITA' DIFFERITA

(ANNO DI SCADENZA $\neq$ ANNO DI ASSUNZIONE IMPEGNO)

Spese c/capitale+correnti vincolate:
si costituisce il FPV e posso trasferire la spesa da un esercizio all'altro in base al cronoprogramma (VARIAZIONE DI ESEGIBILITA')

Spese correnti non vincolate: NON si costituisce il FPV. NON posso utilizzare le risorse dell'esercizio ma quelle previste sugli esercizi successivi senza possibilità di spostamento

IL FPV A RENDICONTO

Il FPV con il rendiconto si costituisce SEMPRE, tranne quando insieme alla spesa viene reimputata anche una entrata correlata. Esso infatti ha la funzione di dare copertura finanziaria agli impegni reimputati, che diversamente dovrebbero essere finanziati o da avanzo o da entrate di competenza.

L'impegno deve essere correlato ad una obbligazione giuridicamente perfezionata, ma non esigibile.
Non può trattarsi di un mero accantonamento di risorse.

LA DIFFERENZA TRA PREVISIONE E COSTITUZIONE DEL FPV

E' necessario tenere distinto, per ogni capitolo di FPV:

a) la previsione;

b) la sua effettiva costituzione,

che può essere diversa dalla previsione se non ho impegnato tutto ma solo una parte. La differenza rispetto ad un capitolo normale sta nel fatto che in quello del FPV non si vedono gli impegni e quindi il controllo va effettuato tramite l'ausilio del software oppure in via autonoma.

LA DIFFERENZA TRA PREVISIONE E COSTITUZIONE DEL FPV: QUANDO SI COSTITUISCE IL FPV.

Il FPV si costituisce SOLO in presenza di impegni perfezionati ma non esigibili

**ACCERTO ED IMPEGNO,
RINVIANDO LA SPESA AD
ESERCIZI SUCCESSIVI**

**ACCERTO MA NON IMPEGNO LA
SPESA (mancano gli elementi della
obbligazione)**

↓
**FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO**

L'impegno deve essere:

- certo;
- liquido;
- esigibile dopo il 31/12,

ALTRIMENTI LE SOMME VANNO

↓
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE





Grazie dell'attenzione

Bari, 22-23 Novembre 2018

 **ANCREL**

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CERTIFICATORI
E REVISORI DEGLI ENTI LOCALI

SEZIONE BARI - BAT

milenafontanarosa@yahoo.it